

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA				
Argomento	Normativa	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni
ACQUA	nazionale	Decreto 5 settembre 2006	Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Clorito.	1. Il parametro Clorito di cui all'allegato I, Parametri e valori di parametro, parte B, Parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e' modificato come segue: Clorito 700 mg/l
ACQUA	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: Dall'art. 73 all'art. 79 CAPO II - ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE: Dall'art. 80 all'art. 90 TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 91 all'art. 100 CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 100 all'art. 132	art.96/ 30/6/2006 termine per ottenere la concessione in sanatoria per derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica (termini prorogati al 31/12/2007)
ACQUA	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: Dall'art. 73 all'art. 79 CAPO II - ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE: Dall'art. 80 all'art. 90 TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 91 all'art. 100 CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 100 all'art. 132	Tutela della risorsa idrica: Art. 94 -Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; Art. 98 - risparmio idrico
ACQUA	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: Dall'art. 73 all'art. 79 CAPO II - ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE: Dall'art. 80 all'art. 90 TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 91 all'art. 100 CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 100 all'art. 132	Disciplina degli scarichi: Art. 100 - reti fognarie: gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie Art. 101 - criteri generali della disciplina degli scarichi; Art. 103 - Disciplina degli scarichi fognari sul suolo; Art. 103, c. 1 - divieto di scarico diretto di acque reflue in corpo sotterraneo e nel sottosuolo; Art. 105 - Disciplina degli scarichi delle acque reflue in acque superficiali; Art. 107 - Disciplina degli scarichi di acque reflue nelle reti fognarie; Art. 110 - Divieti e deroghe allo smaltimento di rifiuti in impianti di depurazione delle acque
ACQUA	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: Dall'art. 73 all'art. 79 CAPO II - ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE: Dall'art. 80 all'art. 90 TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 91 all'art. 100 CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 100 all'art. 132	Autorizzazioni e controlli degli scarichi: Art. 124 - Identificazione delle autorità competenti al rilascio e validità dell'autorizzazione; Art. 128 - individuazione degli organi competenti in materia di controllo degli scarichi.
ACQUA	nazionale	L.306 DEL 27/12/2004	Art. 19-octies. - Denunce dei pozzi 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".	
ACQUA	nazionale	Decreto Ministeriale n° 174 del 06/04/2004	Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano	Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.
ACQUA	nazionale	Legge n° 200 del 01/08/2003	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali	
ACQUA	nazionale	Decreto Ministeriale n° 367 del 06/11/2003	Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.	
ACQUA	nazionale	D.L. 147 del 24/06/2003	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali	I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ACQUA	nazionale	Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 Giugno 2003	Regolamento recante norme tecniche per l'utilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art.26 , comma 2, del D.Lgs. 11/05/1999, n°152	il presente Decreto stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità.
ACQUA	nazionale	Accordo 12 dicembre 2002CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3-1-2003	Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.	
ACQUA	nazionale	D. Lgs. n° 31/2001	Disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.	Art. 5 - identificazione dei punti in cui soddisfare i requisiti minimi di qualità delle acque destinate al consumo umano; Art. 6 - individuazione dei punti in cui effettuare i controlli interni ed esterni di cui agli art. 7 e 8; Art.7 - definizione dei controlli interni e determinazione del tempo di conservazione dei risultati degli stessi; Art. 8 - controlli esterni (AUSL); Art. 15. Termini per la messa in conformità della qualità delle acque destinate al consumo umano
ACQUA	nazionale	D. Lgs. n° 258/2000	Tutela delle acque dall'inquinamento - Recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 96/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (S.O. n.101/L alla G.U. 29 maggio 1999 n. 124	Vedi D.Lgs. 152/99
ACQUA	nazionale	D.M. n° 99/97	Definizione del metodo in base al quale sono valutate le perdite degli acquedotti e delle fognature. <u>Non si applica alle fognature bianche.</u>	Art. 2 - generalità sulla valutazione delle perdite di rete La stima delle portate non misurabili e' effettuata con livelli di attendibilita' progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualita', di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi di acquedotto e fognature esistenti, al fine di rendere il piu' possibile obiettivo e certo il metodo di controllo dei volumi in entrata e in uscita. 2. In via transitoria il gestore e' tenuto comunque ad effettuare una stima delle perdite, qualora non siano misurabili, anche basate su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione. Art. 3 - Rapporti annuali. 1. Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio apposti rapporti redatti secondo gli standard indicati nel punto 4 dell'allegato e indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonche' il valore dei parametri di valutazione delle perdite.
ACQUA	nazionale	D.M. n° 90/97	Regolamento recante modalita' di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.	A decorrere dal 1 gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

ACQUA	nazionale	D.M. n° 37/94	Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.	Art. 5 - provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale
ACQUA	nazionale	D. Lgs. n° 275/93	Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.	Art. 10 - Denuncia dei pozzi di captazione. Prorogata al 31/12/2007 dal DL 300/2006
ACQUA	nazionale	L. n° 394/94	Legge quadro sulle aree protette.	Art. 7 - Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, o di un parco naturale regionale è, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea statale e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco di interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco; Art. 22 - partecipazione dei comuni al procedimento di istituzione delle aree protette; Art. 23 - Convenzioni con enti pubblici per la gestione dei servizi dei Parchi naturali regionali; Art. 25 - Piano per il parco e Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività del parco naturale regionale
ACQUA	nazionale	DPR n° 236/88	requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano	(ABROGATI gli articoli 4, 5, 6, 7 dal D.Lgs. n. 152/06) (D.lgs 31/01/11: le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo)
ACQUA	nazionale	Delibera 04/02/77	Criteri, metodologie e norme tecniche generali per la tutela delle acque dall'inquinamento	Allegato 2 - Criteri generali per il corretto e razionale uso dell'acqua. Allegato 3 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto. Allegato 4 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.
ACQUA	nazionale	R.D. n° 1775/33	Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - Norme sulle utilizzazioni e sulle derivazioni delle acque pubbliche	Art. 2 - Art. 3 - Art. 7 - Art. 17 - Art. 21 - Art. 40 - regole per la concessione di derivazioni di acqua dal suolo pubblico
ACQUA	nazionale	Legge regionale n. 12 del 23/07/2009	Assesamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	vedere commento
ACQUA	regionale	Legge regionale n. 16 del 05/12/2008	Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo	vedere commento
ACQUA	regionale	Delib. Giunta Reg. n° 2667 del 21/10/2005	Decreto legislativo 152/1999 - Classificazione dei corsi d'acqua superficiali significativi	Torrente But Tolmezzo (loc. Caneva) BUONO Torrente Venzonassa Venzone ELEVATO Fiume Natisona Pulfero ELEVATO Fiume Natisona Cividale del Friuli BUONO Fiume Natisona Premariacco BUONO Fiume Fella Venzone BUONO Torrente Cormor Castions di Strada BUONO Fiume Stella Bertolico BUONO Fiume Stella Rivignano BUONO Torrente Torre Nimis BUONO Fiume Tagliamento Forni di Sopra BUONO Fiume Tagliamento Tolmezzo, Ponte Avons BUONO Fiume Tagliamento Amaro SUFFICIENTE Fiume Tagliamento Gemona del Friuli SUFFICIENTE Fiume Tagliamento Ragona BUONO Fiume Tagliamento Varmo SUFFICIENTE Fiume Tagliamento Iatisana SUFFICIENTE
ACQUA	regionale	Legge Regionale n° 13 del 23/06/2005	Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)	individua gli ATO. (Il Comune rientra nell'ATO della provincia di Udine denominato "Centrale"). Art. 30 - (Disposizioni finali e transitorie) 1. I Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L'Autorità d'ambito stabilisce con delibera il trasferimento dell'esercizio di dette attività dai Comuni all'Autorità medesima.
ACQUA	regionale	DGC 1516 del 23/05/2003	Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.	
ACQUA	regionale	Delib. Giunta Reg. n° 125 del 23/01/2003	D.Lgs. 152/1999. Prima classificazione dei corsi d'acqua superficiali significativi.	
ACQUA	regionale	Legge Regionale n° 16 del 03/07/2002	Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.	Art. 30 - Utilizzi domestici. 1. I Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento su sistema informatico del catasto dei pozzi a uso domestico presenti nel territorio di competenza. Il catasto deve essere accessibile in via telematica dalla Direzione regionale dell'ambiente. 2. Per i pozzi a uso domestico da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, il proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo, o il suo avente causa, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa realizzazione, a presentare denuncia al Comune, corredata della portata prelevata, misurata volumetricamente, dei dati stratigrafici risultanti dalla perforazione, dalla profondità e dal diametro del pozzo, dell'ubicazione dei filtri e dell'indicazione di eventuali dispositivi di regolazione della portata derivata. Sulle portate dichiarate in sede di denuncia del pozzo, il Comune effettua controlli a campione e ne dà comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente. 3. La chiusura di pozzi che derivano acque di falda a uso domestico è segnalata al Comune entro trenta giorni dalla relativa dismissione, ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui al comma 1. È fatto obbligo al proprietario o avente causa di sigillare la testata del pozzo, la cui efficacia è verificata dal Comune.
ACQUA	regionale	Legge Regionale n° 16 del 03/07/2002	Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.	Art. 31 - Rogge ornamentali. 1. Le derivazioni di acque pubbliche funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge da parte dei Comuni per sole finalità ornamentali, con l'esclusione di ogni utilizzo avente finalità economiche, non sono soggette alla disciplina di cui al testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni.
ACQUA	regionale	Legge Regionale n° 13 del 15/05/2002	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.	25. In applicazione dell'articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui. 26. Ai fini di cui al comma 25, sono assimilate alle acque reflue domestiche, in particolare: a) gli scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali; b) gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismo e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione e pernottamento; c) gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona. 27. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/1999, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane sul suolo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recaptare in corpi idrici superficiali, si applicano i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto legislativo 152/1999. 28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato. 29. In attuazione dell'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 152/1999, e successive modificazioni, nel caso in cui si debba procedere a lavori relativi all'avviamento di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o manutenzione straordinaria, l'ente gestore o i
ACQUA	regionale	Legge Regionale n° 13 del 15/05/2003	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.	Il titolare dello scarico dà immediata comunicazione alla Provincia, ovvero al Comune in caso di scarico in pubblica fognatura. Entro dieci giorni dalla comunicazione l'ente gestore o il titolare dello scarico provvede a inviare un programma di misure da adottarsi per la messa a regime ovvero per la normalizzazione dello scarico, nonché per ridurre l'inquinamento del ricettore. Il programma, comprensivo degli adeguamenti tecnici necessari, con i relativi tempi di esecuzione, è approvato dalla Provincia, ovvero dal Comune, con provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle ipotesi di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per un periodo superiore a cinque giorni. Per le interruzioni di durata inferiore è sufficiente che l'ente gestore o il titolare dello scarico provvedano a dare solo la comunicazione di cui al presente comma, nonché la successiva comunicazione di ripristino del funzionamento.
ACQUA	regionale	Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2000,		(ARPA) è stata incaricata di delimitare le porzioni di territorio che presentano evidenti livelli di inquinamento delle acque sotterranee ai fini dell'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati, come previsto dal D.Lgs. 152/99.
ACQUA	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 0384 del 23/08/1982	Piano generale per il risanamento delle acque. (Art. 8, legge 10 maggio 1976, n. 319)	approva il Piano generale per il risanamento delle acque

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

ACQUISTI VERDI	nazionale	Criteri ambientali minimi	acquisto di carta per copia e carta grafica (DM 4 aprile 2013); affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (DM 24 maggio 2012); acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (DM 8 maggio 2012); affidamento di servizi energetici per gli edifici — servizio di illuminazione e forza motrice — servizio di riscaldamento/raffrescamento (DM 07 marzo 2012); ristorazione collettiva e derrate alimentari (DM 25 luglio 2011); serramenti esterni (DM 25 luglio 2011); prodotti tessili (DM 22 febbraio 2011); arredi per ufficio (DM 22 febbraio 2011); appareati per l'illuminazione pubblica (DM 22 febbraio 2011); IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici) (DM 22 febbraio 2011); ammendamenti (servizi urbani e al territorio) (DM 12 ottobre 2009)
ACQUISTI VERDI	nazionale	Decreto 10 aprile 2013	revisione del PAN GPP
ACQUISTI VERDI	nazionale	D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207	Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
ACQUISTI VERDI	nazionale	Decreto Interministeriale 11 APRILE 2008	approvazione del PAN GPP
ACQUISTI VERDI	nazionale	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
ACQUISTI VERDI	nazionale	Legge 296/2006	Legge Finanziaria 2007
ACQUISTI VERDI	nazionale	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
ACQUISTI VERDI	nazionale	circolare n.862 31/01/2006	Indicazioni relative all'operatività nel settore degli oli minerali usati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203
ACQUISTI VERDI	nazionale	circolare del 22/03/05	Green Public Procurement - Dm 203/2003 - indicazioni per l'operatività nel settore degli ammendanti
ACQUISTI VERDI	nazionale	circolare 3/12/2004	nuove indicazioni per adempiere al D.lgs 08/05/2003 n°203
ACQUISTI VERDI	nazionale	circolare 4/8/2004	nuove indicazioni per adempiere al D.lgs 08/05/2003 n°203
ACQUISTI VERDI	nazionale	circolare 8/7/2005	nuove indicazioni per adempiere al D.lgs 08/05/2003 n°203
ACQUISTI VERDI	nazionale	DM 24/05/2004	Attuazione dell'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale. (Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. 243 del 15 ottobre 2004).
ACQUISTI VERDI	nazionale	D.Lgs.08/05/2003 n° 203	Norma affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente carattere pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
ACQUISTI VERDI	regionale	L. R. n° 43 del 13/11/1995	Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti.
AMIANTO	nazionale	D.Lgs. Governo n° 257 del 25/07/2006	Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
AMIANTO	nazionale	D.Lgs 3/4/2006 n.152	Norme in materia ambientale: parte IV gestione rifiuti
AMIANTO	nazionale	Decreto Ministeriale n° 248 del 29/07/2004	Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto
AMIANTO	nazionale	Decreto Ministeriale del 25/07/2001	Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
AMIANTO	nazionale	DM 20 agosto 1999	Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, della legge 27 marzo 1992, n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
AMIANTO	nazionale	D.M. 24 maggio 1996	Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f della legge n. 257/92
AMIANTO	nazionale	Circolare n° 7 del 12/04/1995	Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994
AMIANTO	nazionale	D.L. n° 114/95	Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
AMIANTO	nazionale	Decreto Ministeriale del 06/09/1994	Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
AMIANTO	nazionale	L. 27 marzo 1992 n. 257	· Obbligo di presentazione dei "Piani di lavoro per gli interventi di rimozione". · Divieto di estrazione e produzione dei materiali contenenti amianto · Divieto di commercializzazione di tutti i prodotti contenenti amianto. · Piani per la progressiva fuoriuscita dal problema amianto
AMIANTO	nazionale	D.Lgs. 277/91	Attuazione delle Direttive n.80/642/CEE, n.82/605/CEE, n.83/447/CEE, n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione di agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 L.212/90

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

AMIANTO	regionale	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia	Art. 16 (Contributi per lo smaltimento dell'amianto) 1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.
AMIANTO	regionale	Legge Regionale n° 22 del 12/09/2001	Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni a rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.	Art. 1 - Finalità 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza e di controllo e attuazioni di prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari. 2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall'amianto e le loro famiglie.
AMIANTO	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 0376/Pres. del 11/10/1996 «Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 216/Pres. del 12/06/1998» «Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 394/Pres del 10/11/1998	Approvazione del «Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto».	Edifici e strutture con presenza di amianto spruzzato. La Legge 257/92 prevede il censimento, a cura del proprietario, degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. Il censimento ha carattere di obbligatorietà per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva (piscine, palestre, cinema, teatri, sale conferenze, poligoni di tiro, ecc.) e per i blocchi di appartamenti. Per attuare questo censimento si è scelto lo strumento dell'avviso pubblico a cura dei Sindaci dei comuni della Regione, secondo un testo predefinito (allegato 3), che ricorda ai proprietari i dati minimi da trasmettere, mette a disposizione ogni forma di assistenza presso gli uffici comunali, nonché individua nel Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. competente la struttura alla quale fare pervenire direttamente le segnalazioni e della quale servirsi per le valutazioni sullo stato di rivestimento e sulle scelte operative.
AMIANTO	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 0376/Pres. del 11/10/1996 «Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 216/Pres. del 12/06/1998» «Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 394/Pres del 10/11/1998	Approvazione del «Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto».	(Nota: la presentazione delle schede deve avvenire comunque entro il 31/01/99 rif. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 394/Pres del 10/11/1998)
AMIANTO	regionale	Legge Regionale n° 39 del 03/09/1996	Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.	La legge regionale recepisce le disposizioni della L. 27 marzo 1992 n. 257 e del Decreto Presidente Repubblica del 08/08/1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto). Sono individuate le competenze della regione in merito al censimento e il controllo dell'amianto nelle strutture ed edifici.
AMIANTO	regionale	Legge Regionale n° 13 del 09/11/1998	Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.	Art. 16 - (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva. 1. bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso. 2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento.
ARIA	nazionale	Tar Venezia sentenza 148/2007 del 17/01/07	limitazione circolazione autoveicoli	Il Sindaco non può emanare un'ordinanza contingibile e urgente per limitare (per ragioni di tutela della salute pubblica) la circolazione degli autoveicoli, se la situazione di inquinamento acustico ed atmosferico è in essere da molti anni.
ARIA	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.	PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ dall'art. 267 al 281 TITOLO II - IMPIANTI TERMICI CIVILI dall'art. 282 al 290 TITOLO III - COMBUSTIBILI dall'art. 291 al 298
ARIA	nazionale	Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 29 novembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9-12-2002	Revisione periodica dei motocicli e dei ciclomotori.	revisione annuale a partire dal luglio 2003 di ciclomotori e motocicli diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità
ARIA	nazionale	Decreto Ministeriale 20/09/2002	Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999.	Art. 1. Il presente decreto individua gli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 3, al fine di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e relativi provvedimenti attuativi.
ARIA	nazionale	D. Lgs. n° 351/99	Valutazione e gestione della qualità dell'aria	Allegato 1 - elenco degli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente
ARIA	nazionale	D.M. n° 163/99	Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.	Art. 1 - Individuazione dei Comuni in cui devono essere applicati interventi di limitazione della circolazione; Art. 2 / 3 - compiti dei Sindaci dei Comuni individuati all'art. 1; Art. 4 - casi in cui i Sindaci devono adottare misure di limitazione della circolazione; Allegato 1 - metodologia per eseguire una valutazione preliminare della qualità dell'aria; Allegato 2 - contenuti del rapporto annuale sulla qualità dell'aria.
ARIA	nazionale	D.M. 27/03/1998	Mobilità sostenibile nelle aree urbane	Art. 3 - mobility manager; Art. 4 - adozione di incentivi e di misure per l'uso collettivo delle autovetture; Art. 5 - adozione di vetture pulite e/o dotate di dispositivi per l'abbattimento degli inquinanti.
ARIA	nazionale	Decreto Ministeriale n° 503 del 19/11/1997	Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inq. atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.	
ARIA	nazionale	L. n° 413/97	Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.	Art. 3 - adozione da parte dei Sindaci delle misure per la limitazione della circolazione; Art. 4 - adozione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.
ARIA	nazionale	D.M. 25/11/1994	Norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti	Art. 2 - predisposizione di sistemi permanenti di monitoraggio delle concentrazioni di alcune sostanze; Allegati 1 - limiti di attenzione e di allarme di alcune sostanze; Allegato 2 - individuazione delle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive in cui eseguire le misurazioni prescritte nel presente decreto; Allegato 3 - obiettivi di qualità per il PM10, il benzene, gli IPA con riferimento al Benzo(a)pirene.
ARIA	nazionale	D.M. 15/04/1994	Definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle regioni e stabilirne i criteri di individuazione in base ai quali adottare provvedimenti pre prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico (in via di abrogazione)	I livelli di attenzione e di allarme sono fissati nella tabella 1 dell'allegato 1.
ARIA	nazionale	D. Lgs. n° 285/92	Nuovo codice della strada	Art. 7 - regolamentazione della circolazione nei centri abitati; Art. 13 - norme per la costruzione e la gestione delle strade; Art. 14 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade; Art. 21 - Opere, depositi e cantieri stradali; Art. 26 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni; Art. 27 - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni; Art. 28 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi; Art. 35 - competenze in merito alla definizione dei criteri per la pianificazione del traffico; Art. 36 - Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana; Art. 37 - Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
ARIA	nazionale	DPR 10/01/1992	Coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano	Art. 2 - restrizioni generalizzate alla circolazione; Art. 3 - intese fra comuni per il completamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria.
ARIA	nazionale	D.M. 20/05/1991	Definizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, il riordino delle competenze per la vigilanza, il controllo, la gestione e l'esercizio dei sistemi di rilevamento pubblici, nonché la regolamentazione delle situazioni di inquinamento atmosferico che determinano stati di allerta e/o di emergenza.	Art. 3 - Censimento dei sistemi di rilevamento; Art. 9 - definizione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico e competenze in merito alla elaborazione dei piani di intervento operativo; Allegato 1 - criteri per la realizzazione di sistemi di rilevamento dei dati di qualità dell'aria.
ARIA	nazionale	DPR n° 203/88 (ABROGATA dalla 152/06)	Detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale (sono sottoposti alla disciplina del presente decreto tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera)	Art. 6 - concessione edilizia del Sindaco; Art. 7 - la Regione chiede il parere del Sindaco per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto; Art. 8 - comunicazioni dell'impresa al comune; Art. 12 e 13 - autorizzazione per gli impianti esistenti; Art. 15 - autorizzazioni preventive; Allegato 1 e 2 - valori limite e guida di qualità dell'aria.

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

ARIA	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16	Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico	ARTICOLO 4 (Competenze dei Comuni) 1. I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d). 2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative: a) all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1; b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria
ARIA	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16	Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico	ARTICOLO 13 (Piano di azione comunale) 1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone. 2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati. 3. Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative: a) agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all'articolo 14; b) alla mobilità veicolare di cui all'articolo 15; c) agli impianti termici civili di cui all'articolo 16. 4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3. 5. Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione. 6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.
ARIA	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16	Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico	(Disposizioni attuative) 1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale..... i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;
ARIA	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16	Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico	ARTICOLO 7 (Informazioni sulla qualità dell'aria) 1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 183/2004. 2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni sulla qualità dell'aria di cui al comma 1, nonché il diritto di accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004).
ARIA	regionale	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, n. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	Art. 13 (Funzioni dei Comuni) 1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
ARIA	regionale	DECRETO N. ALP.10 del 29/12/2005 - 3213 - E/28/203	D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.P.R. 25 luglio 1991 - Autorizzazione di carattere generale relativa ad impianti per la saldatura di oggetti e superfici metalliche.	Le imprese che intendono avvalersi delle autorizzazioni di carattere generale devono presentare, all'Amministrazione regionale, apposita comunicazione; tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al Comune sede dell'impianto, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
ARIA	regionale	Delibera della Giunta regionale n. 3121 del 19 novembre 2004		sono stati stabiliti gli indirizzi applicativi relativamente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di carattere generale
ARIA	regionale	legge regionale 13 novembre 1995, n. 43	per la promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti;	Art. 5 - (Interventi a favore di enti pubblici) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e ad altri enti pubblici contributi: a) per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella misura massima del 40% del prezzo di listino; b) per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile. 2. Nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 è data priorità ai Comuni dotati di piano per il traffico ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ai Comuni nel cui territorio siano comprese aree di parco o riserva regionale e ai Comuni aderenti all'associazione europea di enti locali «Citelec». In tali casi la misura massima del contributo è elevata al 50%
ARIA	regionale	legge regionale 13 novembre 1995, n. 43	per la promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti;	Art. 7 - (Programmi di integrazione del parco rotabile adibito a servizi di trasporto pubblico) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende locali di trasporto pubblico locale e agli enti locali esercenti servizi di trasporto pubblico locale finanziamenti per l'attuazione di programmi di integrazione del parco rotabile con veicoli elettrici.
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO	Norme in materia ambientale.	PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI Titolo V - Bonifica dei siti contaminati (artt. 239-253) Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali (art. 257 e art. 265, commi 3 e 4) PARTE SESTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI Titolo II Prevenzione e ripristino ambientale (artt. 304 - 310) Titolo III Risarcimento del danno ambientale (artt. 311-318)
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	decreto 1 luglio 2004	Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.	
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	d.lgs 6/12/2002 n°287	modifiche al d.lgs 30 lug 199 n°300 concernente le strutture organizzative dei ministeri nonché i compiti e le funzioni del min dell' ambiente e della tutela del territorio	
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	L. n° 93/01	Disposizioni in campo ambientale	Art. 9 - Modifica all'art. 17 del D. Lgs. 22/99 concernente Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	L. n° 224/00	Differimento del termine per gli interventi di bonifica dei siti inquinati	vedi 471/99
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	D.Lgs. Governo n° 300 del 30/07/1999	Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Capo VIII - IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	DM n° 471/99 (ABROGATA dalla 152/06)	regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni.	Stabilisce i criteri, le procedure e le modalità, per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni - ART. 6, c. 3 - Ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del D.lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto, comunque, salvo l'obbligo di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento. ART. 12, c. 4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la Provincia è altresì tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute. VEDI ARTICOLI
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	Decreto Legislativo del Governo n° 490 del 29/10/1999	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.	Art. 1. Finalità e ambito della legge. -1. La legge detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 (DECRETO "RONCHI"), come modificato da D.Lgs 389/97 e dalla L. 426/98. (ABROGATA dalla 152/06)	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio	art.17 Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti
BENI E DANNO AMBIENTALE	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 349 del 08/07/1986	Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale	Art. 18. 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
BENI E DANNO AMBIENTALE	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. del 11/10/2005 n. 350/Pres.	Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Approvazione	

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

BENI E DANNO AMBIENTALE	regionale	Legge Regionale n° 28 del 29/10/2002	Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/99, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.	Per l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica - Art. 5 - (Piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio): Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica, di irrigazione e idraulica è svolta secondo le previsioni del Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio.6. I Piani sono depositati, a cura del Consorzio di bonifica, presso la Provincia e le segreterie dei Comuni interessati e chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuto deposito. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissione nell'albo pretorio dei Comuni interessati e inserzione nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I Comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le eventuali osservazioni ricevute, nonché le proprie osservazioni sui piani.
BENI E DANNO AMBIENTALE	regionale	legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5	(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 in materia di smaltimento di rifiuti solidi)	articolo 11: istituisce un apposito fondo per l'ambiente per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
BENI E DANNO AMBIENTALE	regionale	legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni,		attribuisce ai Comuni il compito di provvedere, nel quadro della tutela ambientale dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico
BENI E DANNO AMBIENTALE	regionale	Legge Regionale n° 35 del 18/08/1986	Disciplina delle attività estrattive.	Art. 21. Infrazioni comportanti alterazioni ambientali. In ogni caso di infrazione che abbia comportato alterazione del territorio con danni all'ambiente naturale, il trasgressore è soggetto all'obbligo di provvedere al ripristino ambientale secondo le prescrizioni dettate dai Comuni interessati, fatto salvo il potere di quest'ultimi, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente. In ogni caso in cui i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto autonomamente, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, alla risistemazione ambientale del territorio interessato dall'intervento di cava, i Comuni interessati provvederanno d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente. In entrambe i casi, i Comuni interessati introitano la cauzione o la garanzia di cui al precedente art. 13, primo comma, lettera b), ed utilizzano i relativi importi sino a concorrenza della spesa per procedere d'ufficio alla risistemazione ambientale.
CAVE	nazionale	Decreto del Presidente della Repubblica n° 382 del 18/04/1994	Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale.	permessi di coltivazione e conferenza dei servizi
CAVE	nazionale	DPR n°128/59	Norme di polizia delle miniere e delle cave.	Art. 32; Art. 104; Art. 105; Capo II - Escavazioni a cielo aperto;
CAVE	nazionale	R.D. n° 1443/27	Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno	Art. 45
CAVE	regionale	Deliberazione della Giunta Regionale n° 4685 del 25/09/1995	Adozione progetto di Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) - Sezione argille per laterizi.	
CAVE	regionale	Legge Regionale n° 35 del 18/08/1986	Disciplina delle attività estrattive.	Art. 2. Processo autorizzativo. L'apertura, l'ampliamento di cave e l'esercizio dell'attività di estrazione e coltivazione sono subordinati ad autorizzazione dell'Assessore regionale all'Industria, previa acquisizione di attestazione comunale di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal Sindaco.
CAVE	regionale	Legge Regionale n° 35 del 18/08/1986	Disciplina delle attività estrattive.	Art. 3. Piano Regionale delle Attività Estrattive - P.R.A.E. - Coerentemente con il Piano urbanistico regionale generale (P.U.R.G.) e con linee della programmazione economica nazionale e regionale, la Regione si dota di un Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.).
CAVE	regionale	Legge Regionale n° 35 del 18/08/1986	Disciplina delle attività estrattive.	Art. 11. Istanze di autorizzazione. 1. Le istanze di autorizzazione di cui all'art. 2 vanno presentate alla direzione regionale dell'ambiente ed ai sindaci dei comuni territorialmente interessati. 2. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'art. 13
CAVE	regionale	Legge Regionale n° 35 del 18/08/1986	Disciplina delle attività estrattive.	Art. 13. Convenzioni con il comune. I richiedenti l'autorizzazione ed i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro 60 giorni dalla richiesta di cui al precedente art. 11, una convenzione nella quale: a) sono previsti i tempi ed i modi di attuazione del piano di risistemazione ambientale di cui all'art. 15, lettera b); b) viene individuato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'art. 12 -ter. Il deposito cauzionale o la predetta diversa garanzia costituiscono l'eventuale deposito richiesto dall'art. 28, quarto comma e seguenti, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22. Copia della convenzione viene quindi trasmessa alla Direzione regionale dell'Industria. Nel caso che detta convenzione non sia stipulata nel termine di 60 giorni, l'autorizzazione può essere ugualmente rilasciata; nella medesima sono previste d'ufficio prescrizioni riguardanti i contenuti dei punti a) e b) del primo comma del presente articolo.
CAVE	regionale	Legge Regionale n° 35 del 18/08/1986	Disciplina delle attività estrattive.	Art. 14. Convenzione-Tipo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria, è approvato uno schema convenzione-tipo, al quale i lavoratori e i Comuni dovranno attenersi
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Tar Campania 10586/2006	Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione settima, sentenza n. 10586/2006	Il Comune non può bloccare a tempo indeterminato la realizzazione degli impianti di telefonia mobile. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha così accolto il ricorso della Telecom Italia s.p.a. contro il Comune di Marano di Napoli che aveva sospeso l'iter amministrativo della denuncia di inizio di attività presentata dalla società ricorrente per realizzare un impianto di telefonia mobile poiché era in attesa di adottare il piano di localizzazione per l'installazione di queste strutture. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto la procedura di realizzazione di questi impianti non può essere condizionata all'adozione di un piano di localizzazione, anzi deve essere accelerata e semplificata, trattandosi di infrastrutture strategiche per lo sviluppo. Tra l'altro, i giudici hanno chiarito che il documento unico di regolarità contributiva ed il parere dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, non vanno presentati insieme alla denuncia di inizio attività ma,rispettivamente, prima dell'inizio dei lavori e dell'attivazione dell'impianto.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Tar Venezia (565/2006)		Il Comune può vietare l'installazione delle infrastrutture di telefonia mobile nei siti sensibili del territorio comunale, purché preveda deroghe in caso di necessità. Tale divieto (in aree contenenti asili, scuole, ospedali, case di cura, aree per il gioco e lo sport) è valido se è prevista una deroga "motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione". Infatti - secondo la sentenza in questione - l'intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio-base alle opere di urbanizzazione primaria (ex Dlgs 259/2003) non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in dati ambiti del territorio, purché sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Decreto Ministeriale del 13/02/2006	Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica	
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Sentenza della Corte Costituzionale n° 303 del 01/10/2003	Dichiarazione di incostituzionalità, per eccesso di delega, del D.L.g. 198/2002	
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	D.L. 259 del 01/08/2003	Codice delle comunicazioni elettroniche	
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/07/2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.	Limiti di esposizione e valori di attenzione
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/07/2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.	Art.4. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, e' fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Decreto MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 30 ottobre 2002, n.275	Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione	
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	D.Lgs 198 del 04/09/02	Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 21 dicembre 2001, n. 443	Agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato concorrenziale

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	L. n° 36/01	Assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, assicurare la tutela dell'ambiente e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento.	Art. 2 - impianti e frequenze di interesse; Art. 8 - Competenze e dei comuni; Art. 14 - Controlli.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Decreto 18 maggio 1999	Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica	Armonizzazione normativa tecnica europea
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Decreto 10 settembre 1998 n. 381	Fissare i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.	Tabella 1 - Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici; Art. 4 - Misure di cautela ed obiettivi di qualità.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	Legge n° 249 del 31/07/1997	Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo	
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	DPCM 28/09/1995	Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/4/1992 relativamente agli elettrodotto.	gli esercenti degli elettrodotto inoltrano al Ministero dell'ambiente il programma generale dei progetti il completamento delle azioni di risanamento è fissato al 31 dicembre 2004.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	nazionale	DPCM 23/04/1992	Fissa i limiti massimi di esposizione, relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz).	Art. 4 - Limiti di esposizione e criteri di applicazione; Art. 5 - Distanze di rispetto dagli elettrodotto;
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	regionale	LEGGE REGIONALE 06/12/2004, N. 028	Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile	La Regione, disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile attraverso apposita Regolamentazione da emanarsi (art.3). Art. 4. 1. In conformità al regolamento (art.3), i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti. Art. 15: 4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, i Comuni autorizzano la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento. 5. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non si applicano ai Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano approvato o adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il Piano.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	regionale	LEGGE REGIONALE 06/12/2004, N. 028	Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile	Art. 5 (Strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio) 2. Il Comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa.....8. Gli impianti devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della concessione o autorizzazione edilizia.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	regionale	LEGGE REGIONALE 06/12/2004, N. 028	Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile	Art. 8 Localizzazioni incompatibili 1. In applicazione del principio di cautela di cui all'articolo 174, comma 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a: a) asili nido; b) scuole di ogni ordine e grado; c) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva; d) attrezzature per l'assistenza agli anziani; e) attrezzature per l'assistenza ai disabili; f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	regionale	LEGGE REGIONALE 06/12/2004, N. 028	Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile	2. Le localizzazioni sono inoltre vietate nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche. 3. Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente. 4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui al comma 1.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	regionale	LEGGE REGIONALE 06/12/2004, N. 028	Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile	Art. 10 - Sanzioni 1. In caso di installazione o modifiche di impianti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), non conformi al titolo edilizio abilitativo, il Comune ordina al gestore di rendere conforme l'installazione, fissando il termine per l'adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro. 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso a carico del gestore.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	regionale	LEGGE REGIONALE 06/12/2004, N. 028	Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile	Art. 13 - Catasto 1. I gestori di impianti di telefonia comunicano entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo le caratteristiche tecniche dell'impianto all'ARPA per l'inserimento nel catasto regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000). 2. Il catasto è pubblico ed è consultabile sul sito internet dell'ARPA entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 045/Pres. del 19/02/2001	Legge 223/1990, articolo 3, comma 19, legge regionale 52/1991, articolo 8, comma 5 e articolo 124. Approvazione variante n. 2 al Piano urbanistico regionale generale, denominata Piano regionale per la radiodiffusione televisiva (PRRT), di adeguamento al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.	Gli strumenti comunali dei comuni inseriti nell'allegato L devono essere modificati per adeguarli al piano regionale inserendo le zone omogenee TV e le rispettive distanze di rispetto.
DISCIPLINA ENTI LOCALI	nazionale	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59	Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.	
DISCIPLINA ENTI LOCALI	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.	Art. 62 - competenze degli enti locali e di altri soggetti 1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
DISCIPLINA ENTI LOCALI	nazionale	D.Lgs. Governo n° 195 del 19/08/2005	Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.	L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta
DISCIPLINA ENTI LOCALI	nazionale	Decreto Legislativo del Governo n° 267 del 18/08/2000	Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	Vedi tutta la legge
DISCIPLINA ENTI LOCALI	nazionale	Decreto del Presidente della Repubblica n° 440 del 07/12/2000	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi	
DISCIPLINA ENTI LOCALI	nazionale	Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 20/10/1998	Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Art. 3. Sportello unico
DISCIPLINA ENTI LOCALI	nazionale	Decreto Legislativo del Governo n° 112 del 31/03/1998	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.	TITOLO III - Territorio, ambiente e infrastrutture

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

DISCIPLINA ENTI LOCALI	regionale	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	<p>Art. 12 (Funzioni delle Comunità montane)</p> <p>2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:</p> <p>a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;</p> <p>b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;</p> <p>c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;</p> <p>d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;</p> <p>e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;</p> <p>f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;</p> <p>g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;</p> <p>h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;</p> <p>i) contributi per lo sviluppo dell'apicoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 1, lettera a), b) e c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera o), della presente legge;</p> <p>j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.</p>
DISCIPLINA ENTI LOCALI	regionale	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	<p>Art. 25 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:</p> <p>a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;</p> <p>b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;</p> <p>c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;</p> <p>d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;</p> <p>e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.</p>
DISCIPLINA ENTI LOCALI	regionale	Legge Regionale n° 11 del 06/05/2005	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE	<p>Capo I - Attuazione della direttiva 2001/42/CE-Art. 3 - (Finalità e ambito di applicazione)</p> <p>1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente. Art. 4 - (Regolamenti di attuazione)</p> <p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti regionali sono definite le procedure della VAS e della procedura di verifica e sono specificate le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure</p>
DISCIPLINA ENTI LOCALI	regionale	Legge Regionale n° 11 del 06/05/2005	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE	<p>Capo II - Attuazione della direttiva 2003/4/CE-Art. 14 - (Accesso all'informazione ambientale)</p> <p>1. È garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche ovvero detenuta per conto di esse.</p> <p>2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000.</p> <p>3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.</p>
DISCIPLINA ENTI LOCALI	regionale	decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110	Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.	<p>Art.12: ha trasferito alla Regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative in materia di energia, salvo quelle riservate espressamente allo Stato</p>
DISCIPLINA ENTI LOCALI	regionale			<p>Art. 3. Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche</p> <p>1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetta ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria,</p>
DISCIPLINA ENTI LOCALI	regionale	Legge Regionale n° 3 del 12/02/2001	Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.	<p>Art. 9 (Istituzione e gestione dello sportello unico)</p> <p>1. I Comuni istituiscono lo sportello unico, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali...6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale...</p>
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.	<p>PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> <p>TITOLO III - COMBUSTIBILI dall'art. 291 al 298</p>
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	Decreto Legislativo del Governo n. 192 del 19/08/2005	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia	<p>Art. 3. - Ambito di intervento</p> <p>1. Salvo le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.</p> <p>2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.</p> <p>A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:</p> <p>a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:</p> <p>1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</p> <p>2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</p> <p>b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;</p> <p>c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:</p> <p>1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'interno di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;</p> <p>2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;</p> <p>3) sostituzione di generatori di calore.</p> <p>3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:</p> <p>a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;</p> <p>b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando refluji energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;</p> <p>c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.</p> <p>Allegato L (articolo 12): scadenze temporali con cui è necessario svolgere la manutenzione delle caldaie individuali; la direttiva razionalizza tali interventi, portando le cadenze della manutenzione da 1 anno a 4 anni per le caldaie con meno di 8 anni di anzianità, e da 1 anno a 2 anni per quelle più vecchie 8 anni e per le caldaie di tipo B (con camera aperta) installate all'interno degli edifici (a prescindere dall'età).</p>

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

ENERGIA E SERBATOI	nazionale	Deliberazione (naz.) n. 129 del 22/07/2004	Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/D4, in materia di adozione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Deliberazione n. 129/04).	
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	Deliberazione (naz.) n° 40 del 18/03/2004	Adozione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.	
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	Decreto MINISTERO DELL'INTERNO 16 ottobre 2002 Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5-11-2002	Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacita' complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 kg.	Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994.
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	L.C. prot. n° P133/4106 sott. 40/A del 01/02/2001	Decisione del Consiglio di Stato in merito ai depositi di G.P.L. di capacita' non superiore a 5 mc in serbatoi interrati protetti con rivestimento in resine epossidiche e sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali	Tra le attivita' ed installazioni pericolose sottoposte al controllo obbligatorio dei Comandi provinciali del VV.FF, ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965, n° 966, del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577, ricadono anche i depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, di capacita' complessiva superiore a 300 litri
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	D.M. n° 246/99 (ABROGATO)	Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati aventi capacita' uguale o maggiore di un metro cubo e contenenti sostanze e i preparati liquidi	
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	DPR n° 412/93 e DPR n° 551/99	Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia	Art. 2 - Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno; Art. 4 - Valori massimi della temperatura ambiente; Art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici; Art. 9 - Limiti di esercizio degli impianti termici; Art. 10 - Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici; Art. 11 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi; Allegato A - tabella dei gradi-giorno dei comuni italiani; Allegato D - fonti rinnovabili di energia o assimilate; Allegato G - modello di libretto di impianto; Allegato H - modello del rapporto di controllo tecnico; Allegati I - requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche.
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	Decreto Legislativo del Governo n° 32 del 11/02/1998	Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Art.1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	D.M. 13/10/1994	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 kg.	1.1 Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri di sicurezza antincendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi di G.P.L. TITOLO XV: i depositi esistenti devono essere adeguati a quanto previsto dal presente decreto
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	D.M. 20/07/1993	Modifiche ed integrazioni del D.M. 31/03/1984	Vedi D.M. 31/03/1984
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	Decreto Ministeriale del 20/02/1992	Approvazione del modello di dichiarazione di conformita' dell'impianto alla regola d'arte di cui all' art.7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme per la sicurezza degli impianti.	ALLEGATO - FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE.
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991	Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.	Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 46/90, anche gli edifici adibiti a sede di societa', ad attivita' industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonche' gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalita', dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	L. n° 10/91	Contributi e incentivi per l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.	Art. 28 - Relazione tecnica e compiti del Comune; Art. 30 - Certificazione energetica degli edifici; Art. 33 - Controlli e verifiche; Art. 35 - Provvedimenti di sospensione dei lavori
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	Legge ordinaria del parlamento N. 46 del 5/3/1990	Norme per la sicurezza degli impianti	Riguarda impianti elettrici (produzione, trasporto, distribuzione e utilizzo) relativi ad edifici adibiti ad uso civile e ad attivita' produttive. Riguarda altresì impianti elettronici, radio-tv, impianti di protezione da scariche atmosferiche, di riscaldamento, di climatizzazione, idraulici, impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas, ascensori, montacarichi, scale mobili e impianti di protezione antincendio relativi agli edifici adibiti ad uso CIVILE
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	DPCM 11/09/1989	Nuove direttive in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.	Art.3 1. E' soggetta all'autorizzazione prefettizia l'attivita' inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti avio per uso privato, degli impianti per uso privato per natanti e degli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di amministrazioni pubbliche. (...)
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	DPR n° 1052/77	Regolamento di esecuzione alla L. 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.	Art. 4 - Impianti termici soggetti a omologazione; Art. 13 - Deposito del progetto; Art. 16 - Manutenzione degli impianti; Art. 18 - Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti; Art. 20 - Verifiche (comunali) dell'isolamento termico;
ENERGIA E SERBATOI	nazionale	L. 373 del 30/04/1976	Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici	Art. 14-17-19
ENERGIA E SERBATOI	regionale	D.P.Reg. 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres	Regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6-bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile".	vedi intera normativa
ENERGIA E SERBATOI	regionale	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	Art. 21 (Funzioni dei Comuni) 1. In materia di energia i Comuni esercitano le seguenti funzioni: a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attivita' in materia di controllo e di uso razionale di energia; b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti; c) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili; d) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici; e) autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale; f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacita' fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti; g) concessioni per le derivazioni d'acqua fino ad una portata massima di 3 litri al secondo. 2. In materia di energia i Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni: a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili; b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.
ENERGIA E SERBATOI	regionale	Legge Regionale n° 30 del 19/11/2002	Disposizioni in materia di energia	Art.2 , comma 1, lettera e): dispone che la Regione organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attivita' a essi connesse
ENERGIA E SERBATOI	regionale	Legge Regionale n° 30 del 19/11/2002	Disposizioni in materia di energia	Art. 4 - (Funzioni dei Comuni) 1. Sono di competenza dei Comuni, in conformita' con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico : a) le attivita' connesse con la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 30, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); l'adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia; b) il controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993.
ENERGIA E SERBATOI	regionale	Legge Regionale n° 30 del 19/11/2002	Disposizioni in materia di energia	Art. 6 - (Piano energetico regionale) 1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, e' lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia. Art. 14 - (Disposizioni transitorie) comma 5: Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse puo' essere autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

RIFIUTI - albo gestore rifiuti	nazionale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E Deliberazione 26 aprile 2006	Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Art. 1. 1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentano richiesta d'iscrizione all'Albo secondo lo schema riportato nell'allegato A e vengono iscritte ope legis con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa. L'albo gestori ambientali è sito presso le CAMERE DI COMMERCIO. PER LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE OCCORRE FARE RIFERIMENTO AL DM 406/98
RIFIUTI - albo gestore rifiuti	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO	Norme in materia ambientale.	ART.212 -ISTITUISCE L'ALBO GESTORI AMBIENTALI IN LUOGO DELL'ALBO GESTORI RIFIUTI. ISCRIZIONE ORDINARIA (dura 5 anni): chi svolge raccolta e trasporto rifiuti pericolosi chi svolge raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da TERZI chi bonifica siti chi bonifica beni con amianto chi commercia e fa intermediazione rifiuti chi gestisce impianti di smaltimento e recupero di TERZI chi gestisce impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti ISCRIZIONE SEMPLIFICATA «senza prestare e garantire finanziarie» senza nominare responsabile tecnico»Facendo solo comunicazione inizio attività + versando 50 euro /anno: entro 30 aprile Le IMPRESE CHE TRASPORTANO i propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare «Le IMPRESE CHE TRASPORTANO i propri rifiuti pericolosi (non + di 30 kg o litri al giorno). SANZIONI (TRASPORTO SENZA ISCRIZIONE ALBO): a) arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi b) arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi
RIFIUTI - albo gestore rifiuti	nazionale	decreto 350 DEL 21/7/1998	Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	le "vecchie"iscrizioni agli albi provinciali (fino a scadenza delle stesse iscrizioni): la quota da corrispondere per le procedure semplificate è determinata dal DECRETO 350 del 21/7/1998
RIFIUTI - procedure semplificate recupero rifiuti	nazionale	Circolare n. 800 del 03/07/2006 del Comitato Nazionale dell'Albo dei Gestori Ambientali,		La Circolare n. 800 del 03/07/2006 del Comitato Nazionale dell'Albo dei Gestori Ambientali, ha precisato che, nell'attesa dell'adozione del modello uniforme di comunicazione d'inizio attività in corso di elaborazione, le imprese che intendono iscriversi al registro di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 possono utilizzare la modulistica scaricabile dal sito della Provincia in cui ha sede l'impianto di recupero. La comunicazione e tutti i suoi allegati devono essere prodotti in triplice copia (la marca da bollo deve essere applicata solo sull'originale). Con la Circolare n. 800 del 03/07/2006 suddetta, il Comitato Nazionale ha chiarito anche che le Sezioni Regionali dell'Albo sono competenti a ricevere solo le comunicazioni di inizio o rinnovo dell'attività di recupero rifiuti. Le istanze di integrazione/modifica non sostanziali di un impianto già iscritto al registro provinciale devono essere inviate alla Provincia competente.
RIFIUTI - procedure semplificate recupero rifiuti	nazionale	Decreto Ministeriale n° 186 del 05/04/2006	Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".	sostituisce il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e INDICA I RIFIUTI NON PERICOLOSI PER CUI È AMMESSA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA.+ Le attività "di recupero dei rifiuti già" autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
RIFIUTI - procedure semplificate recupero rifiuti	nazionale	Decreto Ministeriale n° 186 del 05/04/2006	Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".	Le imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in forma semplificata regolarmente iscritte nel registro della Provincia devono versare al Comune competente per territorio (cioè quello dove le stesse hanno sede) il diritto annuale di iscrizione il cui importo varia a seconda del volume di rifiuti trattato. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile
RIFIUTI - procedure semplificate recupero rifiuti	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - artt:214-216	procedure semplificate rifiuti	Gli artt. 214 - 216 del d.lgs 152/2006 prevedono che le imprese che vogliono intraprendere un'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non, avvalendosi della "procedura semplificata" (prima disciplinata dagli artt. 31-33 del d.lgs 22/1997 - "Decreto Ronchi"), devono inoltrare la comunicazione di inizio attività alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cui Regione è ubicato l'impianto di recupero (come chiarito dalla Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 876 del 19/07/2006). A seguito di tale comunicazione le imprese verranno iscritte in un apposito registro. Sono tenute ad iscriversi nel registro tenuto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali le imprese che intendono effettuare le attività di recupero dei rifiuti avvalendosi delle procedure semplificate previste dagli artt. 214-216 del d.lgs. 152/06, oppure quelle che essendo già iscritte nei registri provinciali ai sensi della vecchia normativa (artt. 31 - 33 del d.lgs 22/1997) nei registri provinciali, devono rinnovare l'iscrizione (art. 216 comma 5).
RIFIUTI - procedure semplificate recupero rifiuti	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - artt:214-216	procedure semplificate rifiuti	Condizione necessaria per accedere alle procedure semplificate: La tipologia dei rifiuti, i codici dei rifiuti, l'attività di recupero e le materie prime e/o i prodotti ottenuti devono essere puntualmente rispondenti a quanto previsto dal D.M.A. 5.02.98 (modificato dal D.M.A. 186/2006) per i rifiuti non pericolosi e dal D.M.A. 12.06.2002, n° 161 per i pericolosi. Diversamente, l'impresa dovrà produrre istanza di procedura ordinaria alla competente Provincia o Regione di cui all'art. 208 e segg. del d.lgs. 152/2006.
RIFIUTI - procedure semplificate recupero rifiuti	nazionale	DM 161 del 12/6/2002	Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate	INDICA I RIFIUTI PERICOLOSI PER CUI È AMMESSA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA.
RIFIUTI - procedure semplificate recupero rifiuti	nazionale	DM 5/2/1998	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".	INDICA I RIFIUTI NON PERICOLOSI PER CUI È AMMESSA L'ATTIVITÀ DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA. (DECRETO SOSTITUITO DAL DMA 5/4/2006)
RIFIUTI - RAE	nazionale	D.lgs 151 del 25/07/05	Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché' allo smaltimento dei rifiuti	
RIFIUTI - deposito temporaneo	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 183 comma 1	DEFINIZIONE	DEPOSITO TEMPORANEO=è il RAGGRUPPAMENTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO PRIMA DELLA RACCOLTA NEL LUOGO IN CUI SONO PRODOTTI. PERCHÉ SIA DEPOSITO TEMPORANEO, I RIFIUTI DEPOSITATI: 1) non devono contenere policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) > 2,5 ppm; PCB e PCT > 25 ppm; 2) I PERICOLOSI devono essere avviati al recupero/smaltimento : ogni 2 mesi dalla data in cui il rifiuto pericoloso è stato registrato sul REGISTRO CARICO/SCARICO OPPURE quando la q.tà di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 m3. Comunque sia il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi anche se non raggiunge i 10 m3 non può avere durata > 1 anno. 3) NON PERICOLOSI devono essere avviati al recupero/smaltimento :ogni 3 mesi dalla data in cui il rifiuto pericoloso è stato registrato sul REGISTRO CARICO/SCARICO OPPURE quando la q.tà di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 20 m3. Comunque sia il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi anche se non raggiunge i 20 m3 non può avere durata > 1 anno.
RIFIUTI urbani	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 184 comma 3	DEFINIZIONE	SONO URBANI: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)
RIFIUTI speciali	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 184 comma 3	DEFINIZIONE	SONO RIFIUTI SPECIALI:a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

RIFIUTI cimiteriali	nazionale	Decreto Presidente Repubblica 15/07/2003 n° 254	Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.	Rifiuti da esumazione e da estumulazione = 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo): SONO RIFIUTI URBANI E DEVONO ESSERE AVVIATI A RECUPERO O SMALTIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI AI SENSI DEL DLGS 22/97 ART 27 E 28. E PER FARE QUESTO DEVONO ESSERE raccolti separatamente in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale, e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari; 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione: SONO SEMPRE RIFIUTI URBANI e possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazione ex D. Lgs. 22/97, oppure avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
RIFIUTI cimiteriali	nazionale	Decreto Presidente Repubblica 15/07/2003 n° 254	Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.	Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento [Organi e parti anatomiche non riconoscibili] = Devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Art. 17. - Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero 1. Al responsabile d.....del cimitero e' attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento,
RIFIUTI - regolamenti comunali	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 195 comma 2 LETTERA e)	assimilazione rifiuti speciali agli urbani	La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani
RIFIUTI - regolamenti comunali	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART198 COMMA 2		l'assimilazione per quantità e qualità rifiuti speciali non pericolosi agli urbani (VALE A TALE SCOPO LA CONSIDERAZIONE DI CUI ALL'ART 195)
RIFIUTI - regolamenti comunali	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART198 COMMA 2	REGOLAMENTO COMUNALE	I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con REGOLAMENTI che stabiliscono in particolare: misure di tutela igienico sanitaria come è svolto il servizio di raccolta e trasporto rsu le modalità di conferimento della raccolta differenziata e trasporto ai fini della promozione del recupero degli stessi le norme per garantire una corretta gestione rifiuti esumazione ed estumulazione le norme per garantire una corretta gestione rifiuti pericolosi le misure necessarie per ottimizzare i conferimenti, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio fissando standard minimi qualità le modalità di pesata dei rifiuti urbani prima di inviarsi a recupero e smaltimento l'assimilazione per quantità e qualità rifiuti speciali non pericolosi agli urbani (=VALE A TALE SCOPO LA CONSIDERAZIONE DI CUI ALL'ART 195)
RIFIUTI - registri di carico e scarico	nazionale	Comunicato (naz.) del 26/06/2006	Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante: "Norme in materia ambientale", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 10,	Si avvisa che i decreti ministeriali ed interministeriali emanati il 2 maggio 2006, non essendo stati a suo tempo inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti. tra essi quello sotto indicato
RIFIUTI - registri di carico e scarico	nazionale	Decreto 2 maggio 2006 (EX Dlgs 1 aprile 1998 n. 148)	Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	approva i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti ALLEGATO B - FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI ALLEGATO C - Spiegazione sulla compilazione
RIFIUTI - registri di carico e scarico	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 190 COMMA 6	VIDIMAZIONE REGISTRI	I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. L'assimilazione del registro di carico e scarico ai registri di tipo contabile (e quindi l'applicazione della disciplina Iva per vidimazione, numerazione e gestione) è operante dal 29 aprile 2006. Quindi, da quella data si ritiene che: • la vidimazione non è più necessaria ai fini della tenuta ed esistenza del registro; • la numerazione va apposta dal soggetto che utilizza il registro, prima dell'uso di ciascuna pagina; • il registro non va numerato per intero ed in anticipo rispetto all'utilizzo della singola pagina; • la numerazione di ogni pagina deve avvenire antependendo l'anno alla pagina e, quindi, la numerazione deve ricominciare ogni anno da "1" (es. 2007/1, 2007/2, ecc.). • sia consentito l'utilizzo di fogli mobili formato A4 usati senza vidimazione purché numerati secondo le indicate modalità.
RIFIUTI - registri di carico e scarico	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 190 COMMA 3	DOVE TENERE IL REGISTRO	I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione
RIFIUTI - registri di carico e scarico	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 190 COMMA 1	I soggetti OBBLIGATI A TENERE IL REGISTRO e frequenze di registrazione	I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 (vedi soggetti tenuti denuncia al catasto) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
RIFIUTI - registri di carico e scarico	nazionale	Dlgs 1 aprile 1998 n. 148	abrogato da Decreto 2 maggio 2006	Il registro di carico e scarico e' composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C. Esistono 2 tipi di registri di carico e scarico rifiuti: quello in allegato A al decreto è per LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISSCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI; quello in allegato B al decreto è per INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI
RIFIUTI - formulario identificazione	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 193 COMMA 1	OBBLIGHI DI TENUTA FORMULARIO	1) Durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione; 2) il formulario di identificazione sostituisce il modello F di cui al Decreto Ministeriale 392/96 per gli oli minerali usati;
RIFIUTI - formulario identificazione	nazionale	D.M. 145/98	"Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, c. 2, lett. e), e c. 4, del D. Lgs. 22/97".	modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

RIFIUTI - denuncia MUD	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 189 comma3	disposizioni aggiornate al 2007	nel 2007, il termine ultimo per presentare alla Camera di Commercio competente per territorio la dichiarazione dei rifiuti prodotti, smaltiti, trasportati ovvero gestiti durante l'anno 2006 è posto al 30 Aprile. Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi sono esentati dalla presentazione del M.U.D. (così come gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 €). L'obbligo rimane in vigore per: - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; - chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; - le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi; - i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto. Se i produttori di rifiuti pericolosi conferiscono, previa convenzione, i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione al catasto (cioè il M.U.D.) è effettuata dal gestore del servizio stesso limitatamente alla quantità conferita.
RIFIUTI - denuncia MUD	nazionale		denuncia al catasto rifiuti	Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, o svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.scadenza: 30 aprile di ogni anno salvo proroga. sono esonerati: i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione,(la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita) + sono esonerati:gli imprenditori agricoli
RIFIUTI - raccolta differenziata	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 205 comma1, 3,4	RACCOLTA DIFFERENZIATA: termini	In ogniATO: RD = 35%(31/12/2006); 40% (31/12/2008); 60% (31/12/2012). se non si raggiungono tali % l'autorità d'Ambito è tenuta a pagare un tributo di +20% del costo di conferimento in discarica. Tributo che è ripartito tra i comuni in base alla % di raccolta fatta da ognuno. Spetta alle regioni la determinazione del metodo calcolo % RD
RIFIUTI - sanzioni e proventi	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 205 COMMA 4	PROVENTI	i proventi derivanti da sanzioni amministrative per illeciti (riferiti alla parte IV del decreto): vanno alle province (che devono utilizzare ai fini del controllo ambientale tali proventi, come indica l'art 263) eccetto quelli che vanno ai Comuni e cioè: quelli che derivano da sanzioni (art 261 comma 3) derivanti dal divieto di smaltire in discarica gli imballaggi (art226 comma1)
RIFIUTI - abbandoni	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO-ART 192 comma 3		il dlgs 152/2006 indica che è il sindaco che ordina la rimozione e i tempi (come già accadeva per il dlgs 22/97 art 14). Tuttavia in virtù delle competenze amministrative e gestionali di cui al dlgs 267/2000 (art.109) è il dirigente comunale che è preposto all'emissione dell'ordinanza di ripristino ambientale
RIFIUTI - abbandoni	nazionale	sentenza n.439 Consiglio di Stato del 3/2/2006	sentenza n.439 Consiglio di Stato del 3/2/2006	Il Comune non è obbligato ad adottare un provvedimento che ingiunga al conduttore la rimozione dei rifiuti da questo abbandonati in un fabbricato chiuso. Il Comune ha l'obbligo di attivarsi solo in caso di abbandono rifiuti su suolo e nel suolo. E' solo l'autorità giudiziaria che può attivarsi su richiesta del locatore per obbligare il conduttore allo sgombero.
RIFIUTI - centri di raccolta	nazionale	sentenze n. 26379/2005 e 34665/2005	III Sezione della Corte di Cassazione penale	La gestione delle isole ecologiche è uno stoccaggio di rifiuti; se non si vuole incorrere nel reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 51 del Dlgs 22/1997, va autorizzato dalla Regione o comunicato - in via semplificata - alla Provincia. La III Sezione della Corte di Cassazione penale, chiamata per due volte (sentenze n. 26379/2005 e 34665/2005) ad esprimersi sulle ecopiazze (le aree comunali nelle quali i cittadini conferiscono in modo differenziato alcuni rifiuti urbani), ha ribadito che tale attività deve essere considerata "stoccaggio" di rifiuti - nella forma del deposito preliminare per lo smaltimento o della messa in riserva per il recupero - cioè un'attività tramite la quale "il deposito entra nella sfera pericolosa dello smaltimento e del recupero" che la legge richiede "sia previamente controllata dall'autorità amministrativa". Il Comune deve quindi ottenere l'autorizzazione ex articolo 28 del Dlgs 22/1997 o effettuare la comunicazione ex articoli 31-33 dello stesso Dlgs.
RIFIUTI - centri di raccolta	nazionale	DM 8 aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art.183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i	vedi tutta la legge
RIFIUTI - consorzi	nazionale	Decreto Ministeriale 05/04/2004	Approvazione dello statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti».	Il Consorzio assicura e promuove su tutto il territorio nazionale: a) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero ed il riutilizzo di oli e grassi vegetali ed animali esausti fatti salvi i rifiuti animali disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni; b) lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente il recupero; c) lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti.
RIFIUTI - pile	nazionale	Decreto Ministeriale 03/07/2003 n° 194	Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose	Art. 4. - comma 3: Raccolta- Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati di cui al comma 1, le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico
RIFIUTI - discariche	nazionale	D.M 3/08/2005	Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.	Art. 2. - Caratterizzazione di base 1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.
RIFIUTI - discariche	nazionale	Decreto Ministeriale 13/03/2003 (ABROGATO E SOSTITUITO DA DM 3/08/2005)	Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.	Art. 1. - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica: Il produttore di rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base e' a carico del produttore e deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.
RIFIUTI - discariche	nazionale	D.Lgs. Governo n° 36 del 13/01/2003	Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.	Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale. Le discariche già autorizzate al 01/03 possono continuare l'esercizio fino al 16/07/05. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore il gestore della discarica presenta un piano di adeguamento, l'ultimazione dei lavori non può in ogni caso superare il 16/07/05.
RIFIUTI - discariche	nazionale	LEGGE 20 agosto 2001, n.335	Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.	Il termine di cui all'art. 5, c. 6, del D.Lgs.22/97(cosa è consentito smaltire in discarica), c.m. dall'art. 1, c.1, del D.L. 30/12/99, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla L.33/2000, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'art. 18, c. 2, lettere a) e l), del D.Lgs.22/97, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.(Nota il D.Lgs 36/2003 ha abrogato l'art.5 comma 6 del D.Lgs.22/97) 2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del D.Lgs.22/97 (adesione a Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene), introdotto all'art. 10, c. 4, della L.23/3/2001, n. 93, è differito al 31 marzo 2004
RIFIUTI - discariche	nazionale	L. 25 febbraio 2000, n. 33	conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 500/99, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai pcb, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie	Proroga termini decreto Ronchi art 5 comma 6 (cosa è consentito smaltire in discarica).(Nota il D.Lgs 36/2003 ha abrogato l'art.5 comma 6 del D.Lgs.22/97)
RIFIUTI - tariffa	nazionale	D.P.R. 158 del 27 aprile 1999	regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani	Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani - L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica - Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata - art. 9: Adempimenti dei Comuni (il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 (il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.).
RIFIUTI - SISTRI	nazionale	DM 17.12.2009 e s.m.l.	Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009	obbligo iscrizione

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

RIFIUTI - terre e rocce da scavo	nazionale	Dm Ambiente 10 agosto 2012, n. 161	Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo	
RIFIUTI	regionale	Delibera Provincia di Udine n. 150 del 21/07/2008 e 187 del 01/09/2008	Prescrizioni chiusura discariche	
RIFIUTI	regionale	Parere regionale in merito alla gestione delle piazzole ecologiche del 23/10/2007	Autorizzazione piazzole ecologiche	obbligo autorizzazione ecopiazzole
RIFIUTI	regionale	Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2007, n. 0159/Pres.	LR 30/1987, art. 23 bis. Approvazione del programma provinciale attuativo del programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto	
RIFIUTI	regionale	Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2007, n. 229	Modifica del Piano regionale gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani. Adozione preliminare	
RIFIUTI	regionale	Delib. Giunta Reg. n° 610 del 24/03/2006	Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi. Adozione	
RIFIUTI	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. del 12/08/2005 n. 0274/Pres.	Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Approvazione	compito della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 22/1997, organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere ai consumatori di conferire al sistema pubblico di raccolta i rifiuti di imballaggio, selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. Qualora la Pubblica Amministrazione non si sia attivata per organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, produttori ed utilizzatori possono gestire tramite il CONAI le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sulle superfici pubbliche o le possono integrare se insufficienti, dove questa affermazione si estende a comprendere tutti i rifiuti di imballaggio, comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta.
RIFIUTI	regionale	L.R.25 del 18/08/05	Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia	art.19:(Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti) 1. I soggetti che svolgono attività di gestione delle aree ove vengono conferiti i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, ovvero dallo spazzamento stradale, sono autorizzati a proseguire nell'attività medesima sempre che presentino domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio alla Provincia competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
RIFIUTI	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. del 27/05/2005 n. 0148/Pres.	Approvazione del programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto	
RIFIUTI	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 03/Pres. del 09/01/2004	Approvazione del programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine.	
RIFIUTI	regionale	Legge Regionale n° 17 del 28/08/2001	Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.	Art. 1 - (Attivazione del servizio integrativo) 1. La Regione è autorizzata a concedere contributi "una tantum" a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani. Art. 4 - (Accordi di programma) 1. Le Province possono stipulare accordi di programma con i Comuni al fine di agevolare l'istituzione e il funzionamento del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, di cui all'articolo 1.
RIFIUTI	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 044 del 19/02/2001	Legge regionale 30/1987, art.8 comma 3: Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani	
RIFIUTI	regionale	Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 265 del 20 dicembre 1993.	Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani nonché di quelli speciali non tossici e non nocivi della provincia di Udine.	approvazione del Piano
RIFIUTI	regionale	Legge Regionale n° 30 del 07/09/1987 e s.m.i.	Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.	Art. 24 - Competenze dei comuni. 1. Ferme restando le competenze attribuite ai Comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:.....b) segnalare ogni anno, entro il mese di febbraio, le aree da adibire a centro raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché natanti minori fuori uso e loro parti; c) provvedere in caso di inadempienze al risanamento ed al recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni, e/o, in solio, ai gestori della discarica, l'esecuzione dei lavori entro un termine perentorio; d) segnalare eventuali irregolarità alle Amministrazioni provinciali al fine dell'erogazione delle sanzioni di cui all'articolo 35;
RIFIUTI	regionale	Legge Regionale n° 30 del 07/09/1987 e s.m.i.	Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.	Art. 26 - Chiusura e bonifica delle discariche non autorizzate. 1. I Sindaci competenti per territorio dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non autorizzate e l'esecuzione delle bonifiche necessarie.
RUMORE	nazionale	Tar Napoli (sentenza 237/2007)	ordinanze ex legge 447/1995	Il Sindaco non può utilizzare le ordinanze ex legge 447/1995 per imporre la realizzazione di strutture ed opere sufficienti ad eliminare radicalmente la situazione di pericolo per la collettività residente in prossimità di un'impresa da anni inquinante. Le ordinanze contingibili ed urgenti devono possedere i caratteri della "contingibilità" e della "provvisorietà", devono avere efficacia temporale limitata, e devono identificare compiutamente le opere da attuare.
RUMORE	nazionale	Decreto Ministeriale del 24/07/2006	Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.	Art. 1 1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente: [...]
RUMORE	nazionale	D.Lgs. Governo n° 194 del 19/08/2005	Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.	Art. 3 - Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche 1. Entro il 30 giugno 2007: (...) b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti. 2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorità individuata al comma 1, lettera a).
RUMORE	nazionale	DPR 30 Marzo 2004 n° 142	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447	
RUMORE	nazionale	Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 29 novembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9-12-2002	Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.	revisione annuale a partire dal luglio 2003 di ciclomotori e motoveicoli diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità
RUMORE	nazionale	D.Lgs. 4 settembre 2002, n.262 Suppl.G.U. n. 273 del 21-11-2002. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 e' sostituita da Decreto Ministeriale del 24/07/2006	Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.	valori di emissione acustica, procedure di valutazione della conformità, marcatura, documentazione tecnica e rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, obbligo di etichettatura contenente i livelli massimi di rumore emessi
RUMORE	nazionale	D.P.C.M. 5 dicembre 1997	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.	requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
RUMORE	nazionale	D.P.C.M. 14 novembre 1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	
RUMORE	nazionale	Legge n° 447 del 26/10/1995	Legge quadro sull'inquinamento acustico	Art. 6: competenze dei Comuni Art. 7: piano di risanamento acustico
RUMORE	nazionale	D.Lgs. Governo n° 277 del 15/08/1991	Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n.212.	Art. 5. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

RUMORE	nazionale	DPCM 1 marzo 1991	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente	<p>Art. 2.</p> <p>1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.</p> <p>2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. (...)</p>
RUMORE	regionale	L.R. 25 luglio 2012, n. 14	Assessment del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007"	La regione ha prorogato di 5 anni la redazione dei piani (art. 3), quindi con scadenza fine marzo 2015.
RUMORE	regionale	DGR 469 del 05/03/2009	Approvazione criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio	
RUMORE	regionale	Legge regionale n. 16 del 05/12/2008	Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.	<p>Art. 9</p> <p>(Modifiche alla legge regionale 16/2007)</p> <p>1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole «sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscritte o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale».</p> <p>2. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 16/2007 e' inserito il seguente: «c1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.».</p>
RUMORE	regionale	Allegato A del Decreto del Direttore Generale n. 123 dd.20/05/2008	LINEE GUIDA ARPA FVG PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE, ANCHE IN DEROGA AI VALORI LIMITE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE LEGGE 26 OTTOBRE 1995, n. 447, ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA h) LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2007, n.16, ARTICOLO 20, COMMA 6	
RUMORE	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16	Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico	<p>ARTICOLO 18 (Competenze della Regione)</p> <p>1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:</p> <p>a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivida il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); b) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;</p> <p>c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;</p> <p>d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e di cui all'articolo 30 e i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;</p> <p>e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1;</p> <p>f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all'articolo 37, comma 2.</p> <p>2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.</p> <p>3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.</p> <p>4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.</p>
RUMORE	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16	Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico	<p>ARTICOLO 20 (Competenze dei Comuni)</p> <p>1. I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23.</p> <p>1. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.</p>
RUMORE	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16	Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico	Capo II - Piano comunale di classificazione acustica
RUMORE	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 0126/Pres. del 20/04/1995 Revisione degli standard urbanistici regionali.		<p>Art. 15. - Servizi tecnologici.</p> <p>1. I Comuni, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici generali, devono prevedere adeguate aree da riservare a servizi tecnologici.</p> <p>2. Nell'ambito dei servizi tecnologici possono essere compresi:</p> <p>1) gli impianti per il gas, l'elettricità, il trasporto pubblico locale, con i relativi depositi, magazzini, mercati coperti, etc.</p> <p>2) l'impianto di depurazione delle acque reflue 3) la discarica controllata di seconda categoria tipo A.</p> <p>Art. 18. - Aree da riservare a parcheggi nelle zone a destinazione commerciale.</p> <p>Le aree destinate ai servizi, e parcheggi, devono essere di norma circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento ed anti-rumore.</p>
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	DPR 151/2011	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122	vedi tutta la legge
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012	Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151	vedi tutta la legge
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	vedi tutta la legge
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Decreto Presidente Repubblica n° 214 del 12/04/2006	Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.i. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.	Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Decreto del ministero dell'interno del 29/12/2005	Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.	Art. 3. Norme transitorie: 1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	L.26 del 1/03/05 conversione del decreto 314 del 30/12/2004		l'adeguamento per gli edifici scolastici 30/06/06 (adeguamento al DM 26/08/92+ 626/94+L.46/90)
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	L.306 del 27/12/2004 conversione del Decreto Legge n° 266 del 09/11/2004	Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative	Art. 3. - Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Lettera Circolare Ministeriale 22/03/2004 n° prot. P 559/4101 sott. 72/E.6	Oggetto: Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi.	
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	decreto 22/11/2002	disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto	Art. 1: il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 e' consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se o
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Decreto Ministeriale del 04/05/1998	Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.	(fornisce indicazioni per procedura CP) Art. 1. - Domanda di parere di conformità sui progetti; Art. 2. - Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi; Art. 3. - Dichiarazione di inizio attività; Art. 4. - Domanda
PREVENZIONE INCENDI	nazionale			1.

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Decreto Ministeriale del 10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro	Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio; Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio; Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio;
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Decreto del Presidente della Repubblica n° 37/1998	Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15/3/1997, n.59	È il regolamento che disciplina come i VV.FF devono effettuare i controlli di sicurezza per la prevenzione incendi) Art. 2. Parere di conformità'. 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività' di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richie
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	DM 18/3/1996	Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi	si applica sia per impianti nuovi che esistenti. art.3: Disciplina le NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI con + di 100 spettatori (in cui si svolgono manifestazioni CONI o di federazioni riconosciute CONI):
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	DM 26/08/1992	Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica	punto 9: Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato. 9.1. Rete idranti: Le scuole di tipo 1-2-3-4-5 (1= fino a 100 persone presenti etc...), devono essere dotate di una rete idranti costituita da una rete di
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Decreto del Presidente della Repubblica n° 577 del 29/07/1982	Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi.	Art. 15. Adempimenti di enti e privati. -Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco: l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Decreto del Presidente della Repubblica n° 577 del 29/07/1982	Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi.	Art. 17. Certificato di prevenzione incendi. - 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.. Il cer
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	circolare ministeriale 42 del 17/12/87		le sale consiliari e gli edifici di culto non rientrano nell'attività 83 del DM 16/2/82
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	circolare ministeriale 36 del 11/12/85		ristoranti, bar e simili non rientrano nell'attività 83 del DM 16/2/82. Possono essere soggetti ai controlli Vv.ff. per l'attività 91 (se pertinente). Attività 90: sono soggetti a controllo Vv.ff edifici storici e pregevoli sse si svolge a loro intern
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	circolare ministeriale 52 del 29/07/82		attività 83: il sopralluogo per rilascio cpi può avvenire contestualmente a quello delle commissioni provinciali di vigilanza
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Decreto Ministeriale del 16/02/1982	Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.	elenca le 97 attività soggette al controllo VV.FF e l'obbligo per i soggetti responsabili per tali attività ai fini della richiesta del CPI
PREVENZIONE INCENDI	nazionale	Circolare n° 16 del 15/02/1951	Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere	tutta la legge
PREVENZIONE INCENDI	regionale	LEGGE REGIONALE 18/08/2005, N. 025		Art. 2 (Proroga del termine per la messa a norma di edifici scolastici) Il termine per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento a norma degli edifici scolastici previsti nei programmi di intervento di cui all'articolo 15, comma 1, della l
SUOLO	nazionale	D.Lgs. n. 152 del 03/04/06	Norme in materia ambientale :parte VI danni all'ambiente;parte IV titolo V bonifica siti inquinati	Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.)
SUOLO	nazionale	D.Lgs. n. 152 del 03/04/06	Norme per la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo	Competenze degli Enti locali ed altri soggetti. -art. 62 del D.Lgs. n. 152/06 1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
SUOLO	nazionale	L. n° 93/01	Disposizioni in campo ambientale	Art. 9 - Modifica all'art. 17 del D. Lgs. 22/99 concernente Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria
SUOLO	nazionale	L. n° 224/00	Differimento del termine per gli interventi di bonifica dei siti inquinati	vedi 471/99
SUOLO	nazionale	D.M. 471/99	Criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,	Art. 1 - casi di esclusione del presente decreto; Art. 4 - obbligo di bonifica e valori di concentrazione da raggiungere; Art. 5 - Bonifica con misure di sicurezza; Art. 6 - messa in sicurezza permanente; Art. 7 - comunicazione del pericolo di inquinamento e verifiche del Comune; Art. 8 - ordinanze comunali; Art. 9 - Interventi ad iniziativa degli interessati; Art. 10 - Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente; Art. 13 - Interventi di bonifica che non richiedono autorizzazione; Art. 14 - Interventi effettuati da Regioni e Comuni e ordine di priorità; Art. 17 - Anagrafe dei siti da bonificare; Allegato 1 - valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; Allegato 2 - procedure per il prelievo e l'analisi dei campioni; Allegato 3 - criteri per l'esecuzione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza; Allegato 4 - Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica
SUOLO	nazionale	D. Lgs. 22/97 (ABROGATA dalla 152/06)	Gestione dei rifiuti	Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti
SUOLO	nazionale	D.M. n° 37/94	Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.	Art. 5 - provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale
SUOLO	nazionale	D. Lgs. 99/92	Disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.	
SUOLO	nazionale	L. n° 394/91	Aree naturali protette	Art. 9: Ente parco - Art. 10: Comunità del parco - TITOLO III - Aree naturali protette regionali.
SUOLO	nazionale	Legge n° 183 del 18/5/1989 (ABROGATA dalla 152/06)	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo	Art. 11 - Enti locali ed altri soggetti. - 1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.
SUOLO	regionale	Decreto Presidente Regione 21 maggio 2007, n. 0137/Pres.		VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 523 di data 17/03/2006 recante la disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2; VISTO l'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", secondo cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 75 dello stesso Decreto....omissis: La comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento è disciplinata come segue: 1. Il legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici è tenuto a presentare al Comune, sede della Unità Tecnica Economica (UTE), la comunicazione di spandimento, ed ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica. Il Comune provvederà a trasmettere copia della comunicazione alle altre amministrazioni comunali nel cui territorio viene effettuata l'attività di spandimento;
SUOLO	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 032/Pres. del 12/02/2003	Legge regionale 20/2000, articolo 1, comma 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincoli idrogeologici. Approvazioni	
SUOLO	regionale	Legge Regionale n° 16 del 03/07/2002	Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.	Art. 43 - Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai Comuni in materia di difesa del suolo. 1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni singoli o associati la gestione dei corsi d'acqua limitatamente alle tratte interne ai centri abitati, con particolare riferimento alle seguenti attività: a) pulizia delle tratte dei corsi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, nonché mediante l'asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque; b) manutenzione ordinaria dei paramenti di muri d'argine, dei parapetti e delle altre opere idrauliche accessorie poste a difesa dei centri abitati;
SUOLO	regionale	Legge Regionale n° 16 del 03/07/2002	Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.	c) interventi di sfalcio dell'erba e di taglio di cespugliame e piante presenti sui rilevati arginali e loro pertinenze; d) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i Comuni possono stipulare accordi o convenzioni con le società multiservizi ovvero con i Consorzi di bonifica.
GESTIONE AMBIENTALE	nazionale	Norma UNI EN ISO 14001:2004	Sistemi di gestione ambientale, Requisiti e guida per l'uso	vedi punti norma
PEFC	nazionale			
TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	D.p.c.m. 12 dicembre 2005	Codice dei beni culturali e del paesaggio.	Art. 1. - Relazione paesaggistica 1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalita', i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	D.Lgs. Governo n° 192 del 19/08/2005	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia	

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	D.Lgs. Governo n° 301 del 27/12/2002	Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.	
TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	Art.1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	D.P.R. 12 aprile 1996 (ARROGATO DA D.LGS.152/2006)	"Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"	E successive modifiche. Campo di applicazione della VIA, partecipazione pubblica, delega alle Regioni e Province autonome. ELENCHI ATTIVITA' E SOGLIE DI OPERE SOGGETTE A VIA
TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 183 del 18/05/1989	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.	Art. 11. Enti locali ed altri soggetti
TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 47 del 28/02/1985	Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.	Capo I - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia; Capo II - Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie; Capo III - Recupero urbanistico di insediamenti abusivi; Capo IV - Opere sanabili. Soggetti legittimati.
TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del 28/01/1977	Norme per la edificabilità dei suoli.	
TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 1086 del 05/11/1971	Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	Capo II - Vigilanza
TUTELA DEL TERRITORIO	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 1150 del 17/08/1942	Legge urbanistica	TITOLO II - Disciplina urbanistica.
TUTELA DEL TERRITORIO	regionale	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	Art. 7 (Funzioni dei Comuni) 1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani); b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari); c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari); d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina). Art. 11 (Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli) 1. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni amministrative relative all'erogazione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), come da ultimo sostituito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge. Art. 24 (Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio) 1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.
TUTELA DEL TERRITORIO	regionale	Legge Regionale n° 30 del 13/12/2005	Norme in materia di piano territoriale regionale	Art. 4 - Attribuzioni del Comune 2. Il Comune (...) esercita anche con enti pubblici diversi dal Comune, la funzione della pianificazione territoriale a livello sovracomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell'azione prevista, non possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale. 3. La legge regionale stabilisce i casi nei quali il Comune svolge la funzione della pianificazione territoriale a livello sovracomunale e le forme di cooperazione istituzionale con cui la esercita, quali le associazioni intercomunali previste dall'ordinamento in materia di autonomie locali. 4. Nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia), la pianificazione territoriale deve tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali della collettività locale. 5. Il PRG del Comune è assoggettato alle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme di recepimento, nonché alle metodologie di Agenda 21.
TUTELA DEL TERRITORIO	regionale	Legge Regionale n° 23 del 18/08/2005	Disposizioni in materia di edilizia sostenibile	Tutta la legge- In particolare: Art. 12 - Incentivi ai Comuni per strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia 1. Per le finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 70 per cento della spesa ammissibile ai Comuni o a chi da loro indicati o incaricati, che intendono dotarsi in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici: a) carta dei rischi ambientali artificiali nella quale sono evidenziate in particolare cave, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica; b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon; c) carta climatica nella quale sono rappresentati in particolare gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti; d) carta del soleggiamento nella quale sono rappresentate in particolare le condizioni di soleggiamento dei singoli comparti o quartieri, in base all'orientamento, all'orografia, all'altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria dell'irraggiamento; e) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica; sono inoltre evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde; f) carta delle biomasse.
Inquinamento luminoso	regionale	Legge regionale n. 16 del 05/12/2008	Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.	Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 15/2007) 1. Alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), la parola <<tre>> e' sostituita dalla seguente: <<cinque>>. 2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 15/2007 e' aggiunta la seguente: <<f bis) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico. Tali ambiti sono delimitati dai Comuni competenti attraverso motivato provvedimento e sulla base cartografica dello strumento di zonizzazione urbanistica pro tempore vigente. Le aree delimitate, denominate Ambiti di illuminazione particolare (AIP), sono inserite anche all'interno del Piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e non possono interessare più del 20 per cento dei punti luce totali presenti nel territorio comunale. In ogni caso i corpi luminosi utilizzati all'interno di tali ambiti devono essere di tipologia tale da ridurre sensibilmente la dispersione di luce verso l'alto mediante ottiche interne che consentano di ottimizzare il flusso emesso, ovvero rispettare almeno uno dei requisiti elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) o al comma 12, lettere a), b), c) e d). Gli AIP possono essere collocati anche all'interno delle fasce di rispetto di cui all'articolo 7 a non meno di 3 chilometri di distanza dagli osservatori professionali e a non meno di 2 chilometri dagli osservatori non professionali.>>. 3. L'articolo 10, commi 6 e 7, e l'articolo 11 della legge regionale 15/2007 sono abrogati.

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

INQUINAMENTO LUMINOSO	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15	Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici	Al fini della presente legge il cielo stellato e' considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare. Le nuove istallazioni, pubbliche e private, dovranno rispettare le prescrizioni tecniche contenute nella legge. Sono comprese anche le opere in fase di progettazione e di appalto, mentre per gli interventi di fase di esecuzione è previsto il solo obbligo di utilizzo di sistemi «non disperdenti verso l'alto». La Regione concederà contributi ai Comuni, per la predisposizione dei PIANI DELL'ILLUMINAZIONE ma anche ai soggetti privati e pubblici che presenteranno progetti di illuminazione stradale a elevata efficienza o finalizzati al risparmio energetico. (ENTRO 180 GG SARÀ EMANATO REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI). I soggetti pubblici, inclusi le Province e i Comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri della presente legge entro i periodi di tempo indicati, sono esclusi dal beneficio della riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino alla realizzazione dei lavori di adeguamento alla stessa.
INQUINAMENTO LUMINOSO	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15	Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici	I Comuni : entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Si DOTANO dei piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione del territorio già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;
INQUINAMENTO LUMINOSO	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15	Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici	I Comuni inoltre : ... b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge; c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario... d) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza; e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorita' individuate dalla Provincia, alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso; f) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinche' essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla notifica della constatata inadempienza e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
INQUINAMENTO LUMINOSO	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15	Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici	g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge
INQUINAMENTO LUMINOSO	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15	Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici	Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 8 e 11 o prescritti dalle Province in conformita' all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), incorre nella sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce, qualora non ottemperi entro sessanta giorni dalla diffida all'adeguamento del Comune territorialmente competente. I proventi di dette sanzioni sono destinati dai Comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle finalita' della presente legge.
INQUINAMENTO LUMINOSO	regionale	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15	Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici	spettano ai Comuni i compiti di vigilanza e controllo della legge insieme agli altri enti locali competenti.
INQUINAMENTO LUMINOSO	regionale	Decreto Presidente Regione 21 maggio 2007, n. 0137/Pres.	LR 30/2002, art. 6. Approvazione del Piano energetico regionale (PER)	
IMPIANTI AEREAULICI	nazionale	Decreto Presidente Repubblica n° 43 del 27/01/2012	Regolamento recante attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluoruati ad effetto serra	
IMPIANTI AEREAULICI	nazionale	Decreto Presidente Repubblica n° 147 del 15/02/2006	Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate(b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000; c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;	1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantita' superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata DI SEGUITO, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Cadenze: a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg; b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg.
IMPIANTI AEREAULICI	nazionale	Decreto Presidente Repubblica n° 147 del 15/02/2006	Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate(b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000; c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;	I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto (riportato in allegato I al DPR)
IMPIANTI AEREAULICI	nazionale	Decreto Ministeriale del 02/01/2003	Attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.	
IMPIANTI AEREAULICI	nazionale	Regolamento CEE 2037 del 29/06/2000	Regolamento (CE) N. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	Art 17 : le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe
IMPIANTI TERMICI	nazionale	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74	Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.	
IMPIANTI TERMICI	nazionale	D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.	ALLEGATO F - RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA MAGGIORE O UGUALE 35 kW; ALLEGATO G - RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 kW
IMPIANTI TERMICI	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.	PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA' dall'art. 267 al 281 TITOLO II - IMPIANTI TERMICI CIVILI dall'art. 282 al 290 TITOLO III - COMBUSTIBILI dall'art. 291 al 298
IMPIANTI TERMICI	nazionale	Decreto Legislativo del Governo n. 192 del 19/08/2005	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia	Allegato I (articolo 12): scadenze temporali con cui è necessario svolgere la manutenzione delle caldaie individuali; la direttiva razionalizza tali interventi, portando le scadenze della manutenzione da 1 anno a 4 anni per le caldaie con meno di 8 anni di anzianità, e da 1 anno a 2 anni per quelle più vecchie di 8 anni e per le caldaie di tipo B (con camera aperta) installate all'interno degli edifici (a prescindere dall'età).
IMPIANTI TERMICI	nazionale	Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/10/2004	Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante: «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione».	
IMPIANTI TERMICI	nazionale	Decreto 17 marzo 2003	Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia	Art. 1: Modelli di libretto di centrale e di libretto d'impianto
IMPIANTI TERMICI	nazionale	DPCM 08/03/2002	Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione	Art 3 Combustibili consentiti, Art 5 requisiti degli impianti, Art 06 combustibili consentiti, Allegato V limiti per le emissioni
IMPIANTI TERMICI	nazionale	Decreto Presidente Repubblica n° 551 del 21 dicembre 1999	Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.	Vedi tutta la legge

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

IMPIANTI TERMICI	nazionale	Decreto Presidente Repubblica n° 412 del 26/08/1993	Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.	Vedi tutta la legge
IMPIANTI TERMICI	regionale	Legge Regionale n° 24 del 16/11/2001 così sostituita dalla Legge Regionale n° 6 del 14/02/2002	Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.	Art. 1 - (Controlli degli impianti termici) 1. La Regione, al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti del Friuli Venezia Giulia, coordina le procedure per i controlli e le verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso l'Ufficio di piano, Servizio per la programmazione energetica, un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di quarantamila abitanti che individua gli indirizzi e gli elementi omogenei delle procedure di controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di cui alla legge 10/1991.
INCENDI BOSCHIVI	nazionale	Decreto legge 19 aprile 2002, n. 68 coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118		Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio, nonché alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
INCENDI BOSCHIVI	nazionale	Legge del 21 novembre 2000, n. 353	Legge-quadro in materia di incendi boschivi	Attività di previsione e di prevenzione incendi boschivi - VEDI NOTA
INCENDI BOSCHIVI	nazionale	L. n° 228/97	Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.	Art. 2 ter. - Disposizioni per personale addetto alla protezione civile.
INCENDI BOSCHIVI	regionale	Decreto Presidente Regione 20 luglio 2007, n. 0219/Pres.	Dichiarazione stato di grave pericolosità degli incendi boschivi. Anno 2007	
INCENDI BOSCHIVI	regionale	LEGGE REGIONALE 25/08/2006, n. 17	Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.	
INCENDI BOSCHIVI	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. del 16/06/2005 n. 0175/Pres.	Dichiarazione stato di grave pericolosità degli incendi boschivi	Per il periodo dall'1 luglio 2005 al 31 agosto 2005 è dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.
INCENDI BOSCHIVI	regionale	decreto 17 aprile 1998, n. 0136/Pres.	Approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999	Nota: a norma dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività anche dopo la scadenza del triennio di durata fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;
INCENDI BOSCHIVI	regionale	Legge Regionale n° 22 del 08/04/1982	Norme in materia di forestazione	
INCENDI BOSCHIVI	regionale	Legge Regionale n° 8 del 18/02/1977	Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.	Art. 1 La presente legge detta la disciplina per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi. Sono soggetti alle disposizioni della presente legge tutti i terreni, purché compresi nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi
INCENDI BOSCHIVI	regionale	Legge Regionale n° 8 del 18/02/1977	Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.	Art. 2 Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio forestale, l'Amministrazione regionale predispone il «Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi».
INCENDI BOSCHIVI	regionale	Legge Regionale n° 8 del 18/02/1977	Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.	Art. 7 1. Lo stato di grave pericolosità per i terreni compresi nel piano di cui all'articolo 2 della presente legge sussiste dal 1° gennaio al 30 aprile dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno.
INCENDI BOSCHIVI	regionale	Legge Regionale n° 8 del 18/02/1977	Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.	Art. 8. Al Corpo forestale sono attribuite le funzioni di prevenzione ed estinzione degli incendi
INCENDI BOSCHIVI	regionale	Legge Regionale n° 8 del 18/02/1977	Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.	Art. 10. per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, è istituito in ogni Comune l'elenco dei volontari antincendio al quale può iscriversi qualsiasi cittadino, uomo o donna, ivi residente senza vincoli o condizioni particolari. Per le stesse finalità è favorita la costituzione di associazioni volontarie che, se regolarmente costituite con proprio statuto, potranno fruire dei mezzi e dei contributi di cui alla lettera n) dell'articolo 4. La Giunta regionale impartirà ai Comuni le direttive per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui al primo comma soprattutto per consentire la formazione e l'efficienza delle squadre operative le quali, se non costituite in associazioni, fruirono dei mezzi e dei contributi di cui alla richiamata lettera n) del ripetuto articolo 4, tramite le Amministrazioni comunali.
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	Ordinanza Pres. Cons. Ministri n° 3559 del 27/12/2006	Disposizioni urgenti di protezione civile	Art. 23. 1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le numerose situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale e per garantire efficienti e stabili collegamenti nelle situazioni d'emergenza, la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a realizzare una innovativa rete radio numerica multiaccesso digitale a standard europeo, in deroga al decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 giugno 1998, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del bilancio regionale
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	Direttiva (naz.) del 25/02/2005	Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004	
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	Ordinanza Pres. Cons. Ministri 07/05/2004 n° 3354	Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3354).	
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	Ordinanza Pres. Cons. Ministri 02/04/2004 n° 3347	Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3347).	
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	Direttiva (naz.) del 27/02/2004	Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.	La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	Decreto Legge n° 343 del 07/09/2001	Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.	
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 225 del 24/02/1992	Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.	All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al Presidente della Giunta regionale.
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	D.Lgs. Governo n° 300 del 30/07/1999	Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.	
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	D.Lgs. Governo n° 112 del 31/03/1998	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
PROTEZIONE CIVILE	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 225 del 24/02/1992	Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.	
PROTEZIONE CIVILE	regionale	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile della Regione. Prot. n. PC78499/AG.7 del 13,06,2007	Piani speditivi comunali di prevenzione in rapporto agli allertamenti meteorologici	redazione piani da parte della regione
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	Circolare ministeriale 07/01/2004	Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, l'imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi	A decorrere dal 30 luglio 2004 i preparati disciplinati dai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194 (prodotti fitosanitari) e 25 febbraio 2000, n. 174 (biocidi), entreranno a pieno titolo nell'ambito di competenza della presente normativa per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e le SDS
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	Decreto Legislativo 65 del 14/03/2003	Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi	

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	Decreto Ministeriale del 09/01/2003 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 21 del 27/01/2003	Rettifica dell'allegato III al decreto ministeriale 14 giugno 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.	All'allegato III "elenco delle frasi di rischio" viene aggiunta la seguente frase: R 68 possibilità' di effetti irreversibili.
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	Decreto Ministeriale del 12/12/2002, Gazzetta Ufficiale Italiana n° 15 del 20/01/2003	Rettifica al decreto ministeriale 7 settembre 2002, recante il recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.	
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	Circolare ministeriale 30/10/2002	Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari	capitolo 6: registro dei trattamenti
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	Decreto Ministeriale del 07/09/2002 pubblicato/a su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 252 del 26/10/2002	Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.	Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato deve fornire gratuitamente al destinatario su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	Decreto Presidente della Repubblica n.290 del 23/04/2001	Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)	Art. 25: autorizzazioni all'acquisto: i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente. Art. 26: l'autorizzazione è valida per 5 anni. Art. 42: Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari: a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 25, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi, b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto: 1) i dati anagrafici relativi all'azienda; 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	DM 11/04/01	Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante XXVI adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.	
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	D.Lgs n. 285 del 16/07/98	Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 19989, n. 128	Art. 9 - Scheda informativa in materia di sicurezza
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	D.M. del 28/04/97	Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs 3 febbraio 1997 n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.	Tutta la legge
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	D.Lgs n. 52 del 03/02/97	Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose	Tutta la legge
SOSTANZE PERICOLOSE	nazionale	Decreto Legislativo 194 del 17/03/1995	Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari	
SISMICA	nazionale	Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/03	Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274)	
SISMICA	regionale	Delib. Giunta Reg. n° 2757 del 28/10/2005	Applicazione delle norme tecniche antisismiche sul territorio regionale ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni"	Per la progettazione e realizzazione delle costruzioni nelle zone sismiche 1, 2 e 3 del territorio regionale devono essere applicate le norme antisismiche di cui al DM 14/09/2005; per il periodo transitorio di applicazione del decreto ministeriale stesso, alla normativa tecnica previgente per le costruzioni in zona sismica di cui alle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974
FORESTE E BOSCHI	nazionale	20/09/2005	approvazione Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio (Sviluppo Rurale 2007-2013)	Istituisce il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), facendo seguito a quanto definito dal Regolamento 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune.
FORESTE E BOSCHI	nazionale	Decreto Ministeriale del 16/06/2005	Linee guida di programmazione forestale.	Indica le linee guida perché le Regioni emanino piani di gestione del patrimonio forestale
FORESTE E BOSCHI	nazionale	Decreto Ministeriale del 25/03/2005	Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC).	Art. 2 1. Le misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle ZSC entro sei mesi dalla loro designazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 357 del 1997, e alle ZPS dalla loro classificazione, ovvero istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, così come recepito dall'art. 6 del medesimo decreto n. 357 del 1997 che estende gli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo decreto anche alle ZPS. 2. Le ZPS si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. Nei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 357 del 1997, sono indicate le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002 recante le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. 4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni definiscono le modalità di attuazione delle misure di conservazione di cui al comma 3 e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. 5. Le regioni si impegnano a definire entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto le misure di conservazione per le ZPS di propria competenza, conformemente agli indirizzi espressi nel citato decreto 3 settembre 2002. 6. Nelle more della definizione, da parte delle regioni, delle misure di conservazione per le ZPS di propria competenza, le regioni medesime assicurano per le ZPS le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché per evitare la perturbazione delle specie per cui dette ZPS sono state classificate ovvero istituite. 7. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente provvedimento, in conformità allo Statuto speciale e alle relative norme di attuazione, mediante appositi atti normativi o amministrativi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
FORESTE E BOSCHI	nazionale	decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120	"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"	Si tratta delle norme che recepiscono ed attuano la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE a livello nazionale, affidando alle Regioni ed alle Province autonome il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di Natura 2000.
FORESTE E BOSCHI	nazionale	Decreto Ministeriale del 03/09/2002	Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.	Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000.
FORESTE E BOSCHI	nazionale	D.Lgs. Governo n° 227 del 18/05/2001	Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57	Le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali.
FORESTE E BOSCHI	nazionale	Decreto Presidente Repubblica n° 357 del 08/09/1997 (modificato dal DPR 120/2003)	Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.	Art. 1. - Campo di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selv.
FORESTE E BOSCHI	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 394 del 06/12/1991	Legge quadro sulle aree protette	Art. 1. Finalità e ambito della legge: - 1. La legge detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
FORESTE E BOSCHI	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 394 del 06/12/1991	Legge quadro sulle aree protette	Art. 7. Misure di incentivazione. 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

FORESTE E BOSCHI	nazionale	Legge 11 febbraio 1992, n. 157	"Norme per la protezione della fauna selvatica onicoterma e per il prelievo venatorio"	E' la legge che recepisce le disposizioni della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE (E' la Direttiva Europea che ha posto le prime basi per Natura 2000. Prevede che per le specie più minacciate (riportate nell'Allegato 1) gli Stati membri adottino misure speciali di conservazione dell'Habitat, per garantirne la sopravvivenza, e che i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie siano classificati come Zone di Protezione Speciale.) e che disciplina l'esercizio della caccia sul territorio nazionale.
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n. 14 del 14-06-2007	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).	La presente legge dà attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n. 9 del 23-04-2007	Norme in materia di risorse forestali.	Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dalle comunità montane e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1. Vedi tutta la legge.
FORESTE E BOSCHI	regionale	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	Art. 12 (Funzioni delle Comunità montane) In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge; b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge.
FORESTE E BOSCHI	regionale	LEGGE REGIONALE 25/08/2006, n. 17	Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.	
FORESTE E BOSCHI	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 032/Pres. del 12/02/2003	Legge regionale 20/2000, articolo 1, comma 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincoli idrogeologici. Approvazioni	E' approvato il «Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
FORESTE E BOSCHI	regionale	DGR (FVG) N.2600/2002	"Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza"	Sono sottoposti a valutazione d'incidenza tutti i progetti di opere che possono avere un'incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS) individuati con D.M. 3 aprile 2000. Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a VIA, la valutazione d'incidenza viene effettuata all'interno della procedura di VIA. Sono inoltre sottoposti a valutazione d'incidenza tutti i piani che interessano i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS).
FORESTE E BOSCHI	regionale	Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 031/Pres. del 06/02/2001	Legge regionale 42/1996, articolo 5, come modificato, dall'articolo 10 della legge regionale 13/1998 Delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) n. 14, 17, 18 e 19.	Ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è approvata la delimitazione delle seguenti aree di rilevante interesse ambientale (ARIA): ARIA n. 14
FORESTE E BOSCHI	regionale	Decreto del presidente della Regione 436/2000	"Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12."	
FORESTE E BOSCHI	regionale	delibera regionale 435 del 25/2/2000	regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/cee progetto natura 2000-biotopi, individuazione dei siti di importanza comunitaria e nazionale	
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n° 12 del 15/5/2000	Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.	la raccolta e' esercitata da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a due mesi, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n° 42 del 30/09/1996	Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.	articolo 5 dispone in materia di «Aree di rilevante interesse ambientale».Istituisce le aree a parco, riserve e biotipi regionali.
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n° 35 del 08/06/1993	Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale	Art. 3. Inventario regionale dei monumenti naturali. 1. La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l'inclusione in un apposito elenco denominato «inventario regionale dei monumenti naturali». L'inventario è predisposto, entro un anno dall'
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n° 35 del 08/06/1993	Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale	Art. 4. Tutela e gestione dei monumenti naturali. 1. È fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'inventario di cui all'articolo 3, con esclusione degli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4. 2. I Comuni
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n° 35 del 08/06/1993	Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale	Art. 7. Divieto d'impiego di prodotti tossici e nocivi nella manutenzione del verde. 1. Salvo il caso di specifiche necessità di ordine fitopatologico, all'interno dei centri abitati, per la manutenzione del verde pubblico e privato, è vietato l'uso di pr
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n° 22 del 08/04/1982	Norme in materia di forestazione.	Art. 21. - Piani economici di gestione delle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assetto delle proprietà silvo - pastorali dei C
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n° 22 del 08/04/1982	Norme in materia di forestazione.	Art. 12. - Inventario regionale forestale Al fine di acquisire idonee e precise conoscenze delle caratteristiche biologiche, selvicolturali ed economico - produttive dei terreni boschivi del proprio territorio, la Regione si dota dell' Inventario regionale
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n° 22 del 08/04/1982	Norme in materia di forestazione.	Art. 2. - Piano regionale decennale forestale Sulla base delle indicazioni dell' Inventario regionale forestale, di cui al successivo articolo 12, la Giunta regionale provvede alla elaborazione del primo piano decennale di interventi nel settore forestal
FORESTE E BOSCHI	regionale	Legge Regionale n° 22 del 08/04/1982	Norme in materia di forestazione.	Art. 1. - Finalità della legge disciplina gli interventi nel settore della forestazione, al fine di realizzare l' aumento della produzione legnosa ed il miglioramento dei redditi delle popolazioni residenti in montagna, la difesa ambientale idrogeologica
RADON	nazionale	D.LGS 241/2000 (modifica il d.lgs 230/95)	Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.	SE CONCENTRAZIONE RADON >500 (Bequerel/mc) Bq/mc : si è nella condizione di "LIVELLO DI AZIONE" (OCCORRE ENTRO 3 ANNI ATTUARE MISURE CONTENITIVE PER DIMINUIRE LA CONCENTRAZIONE)
RADON	nazionale	D.LGS 241/2000 (modifica il d.lgs 230/95)	Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.	SE CONCENTRAZIONE RADON <400 Bq/mc : = (OCCORRE ATTUARE 1 MISURAZIONE DA RIPETERSI SOLO SE VARIANO CONDIZIONI DI LAVORO)
RADON	nazionale	D.LGS 241/2000 (modifica il d.lgs 230/95)	Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.	SE 400 <CONCENTRAZIONE < 500> MISURAZIONE DA EFFETTUARSI OGNI ANNO.
RADON	nazionale	D.LGS 241/2000 (modifica il d.lgs 230/95)	Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.	ALL. 1 -BIS: IL DATORE DI LAVORO SOTTOPONE A SORVEGLIANZA I LAVORATORI SE E SOLO SE LA DOSE DI ESPOSIZIONE SUPERA I 3mSv/ANNO AD ECCEZIONE PER LAVORATORI SCUOLE DELL'OBBLIGO E ASILI PER CUI COMUNQUE OCCORRE SORVEGLIANZA SANITARIA
RADON	nazionale	Decreto Legislativo del Governo n° 230 del 17/03/1995	Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti	Capo III -bis ESPOSIZIONI DA ATTIVITA' LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI Art. 61 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. In seno al Capo III-bis, tratta l'esposizione dei lavoratori a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti ed elenca le attività lavorative per le quali è necessario effettuare controlli per valutare, ed eventualmente ridurre, l'esposizione dei lavoratori e di persone del pubblico ai radionuclidi naturali, con particolare riguardo al radon, tra esse le attività lavorative svolte in tunnel, metropolitane, sottovie, catacombe, grotte.
SICUREZZA E SALUTE	nazionale	D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	vedi tutta la legge

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

SICUREZZA E SALUTE	nazionale	26/01/2006	Accordo sulla formazione dei componenti dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, (rif D.Lgs. 195/03).	Modulo A: corso di base comune per RSPP e ASPP della durata di 28 ore (vedere allegato A1 all'Accordo). Il corso è suddiviso in 7 moduli da 4 ore che in pratica ricoprono quanto già previsto per i datori di lavoro in base al DM 16/1/97. Modulo B: il Modulo B di specializzazione è il vero nucleo forte dell'Accordo e la sua durata varia tra le 12 e le 68 ore a seconda del Macro-Settore di riferimento. Tutte le attività esistenti sono divise in 9 Macro-Settori di attività, seguendo la classificazione ATECO. Modulo C: il modulo C (vedere allegato A3 dell'Accordo) è un modulo di specializzazione per i soli RSPP e riguarda gli aspetti ergonomici, psico-sociali, organizzativi, gestionali e di comunicazione. Il Modulo dura 24 ore. Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi è fissato entro il 13 febbraio 2007.
SICUREZZA E SALUTE	nazionale	D.Lgs 08/07/03 n. 235	Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori	"Decreto Attrezzature": modifica ed integra il titolo III del D.Lgs 626/94 relativamente alle attrezzature-lavori in quota. Le nuove prescrizioni entreranno in vigore il 19 luglio 2005, come previsto dall'art. 7 del decreto 235/03. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure
SICUREZZA E SALUTE	nazionale	D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195	Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 19/09/1994 n° 626 per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti, agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art 21 della legge 1 marzo 2002 n°39.	
SICUREZZA E SALUTE	nazionale	Decreto Ministeriale 13/02/2003 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 42 del 20/02/2003	elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.	Art. unico:2. L'allegato I parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.
SICUREZZA E SALUTE	nazionale	D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25	Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro	Art. 60 - quater (Valutazione dei rischi)-1 Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche; c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
SICUREZZA E SALUTE	nazionale	Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994e sm.l. (ABROGATO DA D.LGS. 81/2008)	Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	Vedi tutta la legge
SICUREZZA E SALUTE	nazionale	Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1995	Norme per la prevenzione degli infortuni	TITOLO I - Disposizioni generali; TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi elettrici; TITOLO VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi; TITOLO IX - Manutenzione e riparazione
SICUREZZA E SALUTE	nazionale	Regio Decreto n° 1265 del 27/07/1934	Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie	Capo VII - ufficio sanitario comunale e servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nei comuni; TITOLO III - Capi I e IV: igiene del suolo e dell'abitato; TITOLO IV - Sezione IV: tutela igienica dell'alimentazione dell'acqua potabile
PCB/PCT	nazionale	Legge n.62 del 18/04/2005	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.	art. 18: Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento
PCB/PCT	nazionale	DM 11/10/2001	Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento.	
PCB/PCT	nazionale	D.Lgs. 209 del 22/05/99	Attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e PCT - disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.	Art. 3 - Inventario. prevede la creazione, a cura delle sezioni regionali del catasto dei rifiuti, di un inventario degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm ³ ; Art. 4 comma 1 che prevede l'adozione, da parte delle Regioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, di un Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm ³ ; Art. 5 - Obbligo di decontaminazione e smaltimento. Art. 6 - Etichettatura. Art. 7 - Modalità di decontaminazione e smaltimento.
PCB/PCT	nazionale	DM del 11/02/89	Censimento dei dati e presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB	Art. 1 1. Il detentore di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, dovrà presentare le denunce previste all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, commi 3 e 5, secondo le indicazioni contenute negli allegati al presente decreto.
Sostanze LESIVE PER L'OZONO	nazionale	Decreto Presidente Repubblica n° 147 del 15/02/2006	Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.	Art. 4 - Controlli di fughe 1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze: a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg; b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg. 2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento. 3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. 4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.
Sostanze LESIVE PER L'OZONO	nazionale	Decisione CEE/CEEA/CECA n° 232 del 03/03/2004	Decisione della Commissione del 3 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 2402	
Sostanze LESIVE PER L'OZONO	nazionale	Regolamento CEE/UE n° 1804 del 22/09/2003	Regolamento (CE) n.1804/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano	
Sostanze LESIVE PER L'OZONO	nazionale	Decreto Ministeriale 02/09/2003	Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.	Modifiche all'Art. 2 del D.M. 03/10/2001
Sostanze LESIVE PER L'OZONO	nazionale	Decreto 20/09/02 g.u. 230 1/10/2002	attuazione dell' art 5 della legge 28/12/1993 n°549 recante misure a tutela dell' ozono stratosferico	
Sostanze LESIVE PER L'OZONO	nazionale	Decreto Ministeriale del 03/10/2001	Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.	Art. 7 1. L'uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento e' vietato a partire dal 31 dicembre 2000
Sostanze LESIVE PER L'OZONO	nazionale	Legge ordinaria del Parlamento n° 35 del 17/02/2001	Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.	Inquinamento e tutela dell'atmosfera - Aspetti generali
Sostanze LESIVE PER L'OZONO	nazionale	Regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000	Regolamento (CE) N. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	
Sostanze LESIVE PER L'OZONO	nazionale	L. 28 dicembre 1993 n. 549 e s.m.	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	Inquinamento e tutela dell'atmosfera - Aspetti generali
PCB/PCT	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. del 27/05/2005 n. 0148/Pres.	Approvazione del programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto	E' approvato, ai sensi dell'articolo 8 bis comma 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni il «Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto» Detto Programma costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
PCB/PCT	regionale	Delib. Giunta Reg. n° 2946 del 05/11/2004	Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto. Revoca deliberazione della Giunta regionale 1519/2003.	adozione del programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in essi contenuto. (Programma che è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto all'art. 4 del D. Lgs. n. 209/99 ed in relazione al parere motivato dalla Commissione della Comunità Europea del 9 luglio 2003). È stabilito che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

PCB/PCT	regionale	Decreto Pres. Giunta Reg. del 30/06/2004 n. 0226/Pres.	Legge regionale 30/1987, articolo 8 bis, comma 4 - piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario	È approvato, ai sensi dell'articolo 8 bis comma 4 della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni il «Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non inventariati». Tale Piano è previsto dall' articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n.209, che prevede che le Regioni e le Province autonome adottino e trasmettano al Ministero dell'Ambiente, oltre che un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm ³ , soggetti ad inventario, un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm ³ . È stabilito che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
PCB/PCT	regionale	Delib. Giunta Reg. n° 3451 del 14/11/2003	Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario.	È adottato ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2 della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni il Piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario, a norma dell'articolo 11, comma 1, secondo trattino della direttiva 96/59/CE che assume il nome di «Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non inventariati»; Detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
SVILUPPO SOSTENIBILE	nazionale	D.Lgs. Governo n° 195 del 19/08/2005	Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.	Art. 1 - Finalità' 1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a: a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; b) garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
SVILUPPO SOSTENIBILE	nazionale	D.Lgs. Governo n° 195 del 19/08/2005	Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.	Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta: 2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica puo' chiedere al richiedente, al piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione
SVILUPPO SOSTENIBILE	nazionale		Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia nel 2002-2010(Deliberazione n. 57/2002).	Art 1: E' approvato l'allegato documento "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010" che individua gli strumenti, gli obiettivi, le aree tematiche principali e gli indicatori per monitorarne lo stato di attuazione. Le pubbliche amministrazioni perseguiranno gli obiettivi previsti nel precedente comma nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate a legislazione vigente e degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
IPPC:prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	nazionale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.	PARTE SECONDA - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)
IPPC:prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	nazionale	decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59	Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (Nota: è abrogata la precedente normativa in materia (d.lgs 372/99))	L'autorizzazione integrata ambientale va richiesta per le attività di cui all'allegato I del D.Lgs 59/2005 ed in particolare per: - attività energetiche; - produzione e trasformazione di metalli; - industria dei prodotti minerali; - gestione dei rifiuti; - altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie...). Per gli impianti esistenti la richiesta di AIA deve essere inviata entro il termine stabilito dal calendario previsto nel d.lgs. Per i nuovi impianti il rilascio dell'AIA è propedeutico all'esercizio dell'impianto. Qualora l'impianto si estenda sul territorio di più comuni, dovranno essere trasmesse ulteriori copie per i Comuni interessati
IPPC:prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	nazionale	D.M. 31 gennaio 2005	(Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372)	
IPPC:prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	nazionale	Direttiva CEE/CEEA/CE n° 61 del 24/09/1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.	La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività	Tale direttiva impone agli operatori di vari settori industriali e non industriali (elencati nell'allegato I della direttiva) di conformarsi a norme relative al consumo e alle emissioni basate sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT)
LIFE AMBIENTE	nazionale	decreto 12 agosto 2002	modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo life-ambiente per l'annualità 2003	
LIFE AMBIENTE	nazionale	legge 31/ 07/2002	disposizioni in materia ambientale	
SVILUPPO SOSTENIBILE	regionale	Legge regionale n. 16 del 05/12/2008	Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.	vedere commento
SVILUPPO SOSTENIBILE	regionale	Legge Regionale n° 11 del 06/05/2005	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE	attraverso lo strumento della VAS è possibile identificare, descrivere e valutare i possibili effetti che piani/programmi esercitano sull'ambiente tenendo conto degli obiettivi di piano/programma, dell'ambito territoriale interessato, nonché delle possibili alternative ragionevoli. Tale procedura prevede la completezza delle informazioni su cui poggia la valutazione e si prevede la consultazione delle autorità responsabili per l'ambiente, delle comunità locali interessate e più in generale del pubblico. Il Processo della VAS quindi, ha l'obiettivo del perseguimento dello sviluppo sostenibile ambientale
IPPC prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	regionale	Legge Regionale n° 25 del 18/08/2005	Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia	Art. 20 - Autorizzazione integrata ambientale 1. Nelle more del completamento delle procedure per il trasferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15
IPPC prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	regionale	Decreto del Dirigente del 11/07/2005 n. ALP.10/1568-E/54/372	Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Calendario, contenuti e modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione integrata a	Le domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale regionale dovranno essere presentate entro i termini fissati dal decreto del dirigente alla Regione; novembre 2005-marzo 2006 e luglio 2006. Qualora l'impianto si estenda sul terr
IPPC prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	regionale	decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.	(Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione)	Articolo 116, comma c): si prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Regione è competente per gli adempimenti regionali in materia di autorizzazione integrata ambientale.